SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. **168.**

Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo 3, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Forme pensionistiche collettive operanti e accantonamenti ai fondi di quiescenza e previdenza

1. Nell'articolo 10, comma 1, lettera *e-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nel terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni».

2. È soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

Art. 2.

Decorrenza

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «dalla data da cui ha effetto il presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2001»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *e-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma 8-*quater* dell'articolo 18 del citato decreto legislativo.».

Art. 3.

Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: «, i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva» sono soppresse; dopo il medesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: «I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.»;

b) nel comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del

fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo».

Art. 4.

Disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.

1. All'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e di taluni contratti di assicurazione sulla vita, inserito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'articolo 14.».

2. Nell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 è abrogato.

Art. 5.

Regime tributario dei fondi pensione già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. All'articolo 14-*quater* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario dei fondi pensione già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, le parole: «Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e» sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.»;

c) nel comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono soppresse.

2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14-*quater*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze tono stabiliti gli elementi di rettifica.».

Art. 6.

Decorrenza

1. Nell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «alla data da cui ha effetto il presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al 1º gennaio 2001»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta.».

Art. 7.

Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera *a-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione separata delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: «anche in caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.».

2. All'articolo 17-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, primo periodo, le parole: «delle quote di trattamento di fine rapporto e» sono soppresse;

b) nello stesso comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta»;

c) nel comma 2, dopo le parole: «del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono inserite le seguenti: «, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti».

3. Nell'articolo 48-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, alla lettera *d-bis)* del comma 1, da rinominare *d-ter)*, dopo le parole: «del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124», sono inserite le seguenti: «diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti».

4. Nell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4-*ter*, concernente la determinazione dei redditi derivanti dai rendimenti di prestazioni pensionistiche e rendite vitalizie, è sostituito dal seguente: «4-*ter.* I redditi di cui alla lettera *g-quinquies)* del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari».

5. Nell'articolo 23, secondo comma, lettera *d-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la determinazione della ritenuta alla fonte sulle prestazioni pensionistiche complementari, inserita dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: «comma 1, primo periodo,» sono soppresse.

Art. 8.

Applicazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto

1. Nell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le modalità di applicazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono inserite le seguenti: «e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva» e nell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti: «, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta»;

b) al comma 1-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, riguardante la disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) nel comma 3, le parole: «e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza» sono soppresse;

c) nel comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «e sui rendimenti maturati» sono sostituite dalla seguente: «maturate»;

2) al quarto periodo, le parole: «e i rendimenti» sono soppresse, nello stesso periodo le parole: «e dei rendimenti maturati» sono sostituite dalla seguente: «maturate»;

3) dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'acconto può essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto. L'acconto è versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.»;

e) nel comma 5, dopo le parole: «si detrae» sono inserite le seguenti: «, anche in sede di applicazione delle ritenute d'acconto,» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.».

Art. 9.

Decorrenza

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme in materia di decorrenza e disciplina transitoria, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole da: «dalla data da cui ha effetto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2001»; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1° gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo.»;

c) nel comma 2, primo periodo, le parole da: «maturate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, comprese le relative anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001.»; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: «maturato» è sostituita dalle seguenti: «, comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennità e somme maturate».

Art. 10.

Trattamento tributario dei contratti di assicurazione

1. Nell'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, numero 1), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: «superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento».

2. Nell'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: «Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione.».

3. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente il trattamento tributario dei contratti di assicurazione aventi finalità previdenziali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva è applicata dal contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di cui all'articolo 41, comma 4, lettera *g-quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è versata con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.»;

b) nel comma 3, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* nella tariffa allegato *A*, gli articoli 1 e 23 sono soppressi;»;

c) nello stesso comma 3, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente: «*c-bis)* nella tariffa allegato *A*, l'articolo 14, è sostituito dal seguente: «14 - Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio».

Art. 11.

Imposta sostitutiva sui redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «lettera *g-quinquies)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *g-quater)* e *g-quinquies)*»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 26-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva è versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata.»;

c) il comma 2 è abrogato.

Art.12.

Decorrenza

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1° gennaio 2001»;

b) nel comma 2, le parole: «dalla data da cui ha effetto il presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2001»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è rinnovato.»;

d) nel comma 3, le parole: «dalla data da cui ha effetto il presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2001».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, le parole: «1° giugno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2001».

2. Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferise al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante «Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2000, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1999, supplemento ordinario:

«Art. 3 *(Fondi pensione)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità.

2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilità della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;

b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;

c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera *b)* sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera *b)*, applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subìto la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera *c)* o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.

3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i princìpi dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;

b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera *c)*;

c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera *a)* del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2;

d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i princìpi e criteri di cui alla lettera *a)*, e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera *c)*.

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui all'art. 1 della tariffa di cui all'allegato *A* annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;

c) estensione del regime di cui alla lettera *b)* ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere *b)* e *c)* cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subìto la tassazione per maturazione;

e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;

f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonché delle indennità e somme indicate nella lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, primo periodo, con possibilità di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;

b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

6. Nell'ambito dell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi:

a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;

b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera *b)* del comma 2;

c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 13-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonché con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'art. 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articilo entrano in vigore il 1° gennaio 2001. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 10 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, così come modificati dal presente decreto legislativo:

«Art. 10 *(Oneri deducibili)*. — 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, *e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni*. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari;

e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a L. 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a L. 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a L. 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. Le spese di cui alla lettera *b)* del comma 1, sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera *e)* del comma 1, relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di L. 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera *e-bis)* del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

3. Gli oneri di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)* del comma 1, sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5, si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.

3-*bis*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.».

«Art. 70 *(Accantonamenti di quiescenza e previdenza)*. — 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.

2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

2-*bis*. È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'art. 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere *c)*, *d)* e *f)* del comma 1 dell'art. 16.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 4 *(Decorrenza e norme transitorie)*. — 1. Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere *dal 1º gennaio 2001*.

2. Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera *f)*, n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta che inizia dalla predetta data.

3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilità prevista dall'art. 10, comma 1, lettera *e-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire è maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

3-bis. *Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8*-bis *dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilità di cui all'art. 10, comma 1, lettera* e-bis), *del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma 8*-quater *dell'art. 18 del citato decreto legislativo*.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 14 *(Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita)*. — 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. *I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta*. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza *o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo*.

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-*bis* dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77.

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'àmbito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.

7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 14-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, già citato nelle note all'art. 3, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 14-*bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'art. 9*-ter). — 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

2. Per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-*ter*, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

*2-*bis. *Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'art. 14.*».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 6 *(Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124).* — 1.1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'art. 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'art. 9*-ter). — 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell'art. 14.

2. Per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-*ter*, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.».

2. *(Comma abrogato).*».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 14-*quater* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, già citato nelle note all'art. 3, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 14-*quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421).* — 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14-*bis*, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7.

*2-*bis. *Le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.*

3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, siano costituite nell'àmbito del patrimonio di società o enti, l'imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o dall'ente nell'àmbito del cui patrimonio il fondo è costituita.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 8 *(Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421).* — 1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'art. 14-*ter*, introdotto dall'art. 7, comma 1, è inserito il seguente:

"Art. 14-*quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421).* — 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14-*bis*, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7.

3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituita.".

*1-*bis. *Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 14-*quater, *comma 2-*bis, *del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica.*

2. Ai fondi pensione di cui all'art. 14-*quater* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'art. 5, commi da 4 a 7.».

— La legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1992, n. 257, supplemento ordinario.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 - già citato nelle note alle premesse - così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 9 *(Decorrenza).* — 1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d'imposta in corso *al 1º gennaio 2001.*».

*1-*bis. *Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'art. 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta.*».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 16, 17-*bis* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già citato nelle note all'art. 1, così come modificati dal presente decreto legislativo:

«Art. 16 *(Tassazione separata).* — 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere *a), d)* e *g)* del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitaliz-

zazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera *h-bis)* del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma di capitale, *ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera* c)*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti*;

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46;

c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;

d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;

e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;

f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera *a)*;

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

g-bis) plusvalenze di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società, la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *c)*, quinto e sesto periodo.

2. I redditi indicati alle lettere da *g)* a *n)* del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da *d)* a *f)* del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da *g)* a *n-bis)* non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *c-bis)* del comma 1, gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

4. *(N.D.R.:* La disposizione del presente comma è stata trasferita nell'art. 9, quale comma 5, dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42).».

«Art. 17-*bis*. — 1. Le prestazioni di cui alla lettera *a-bis)* del comma 1 dell'art. 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'art. 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, *iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta*. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 1-*bis*.

2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'art. 10, commi 3-*ter* e 3-*quater*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, *nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera* c)*, del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti* e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'art. 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.».

«Art. 48-*bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)*. — 1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 48, salvo quanto di seguito specificato:

a) (lettera soppressa);

a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;

b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera *g)* del comma 1 dell'art. 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trat-

tenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;

c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'art. 47 non si applicano le disposizioni del predetto art. 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli;

d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera *h-bis)* del comma 1, dell'art. 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera *g-quinquies)* del comma 1 dell'art. 41, se determinabili;

d-bis) i compensi di cui alla lettera *l)* del comma 1 dell'art. 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-*bis,* per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni;

d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera *h-bis)* del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, *diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti*, non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili.».

— Per il testo dell'art. 42 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal presente articolo, si rinvia alle note all'art. 10.

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 1, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 23 *(Ritenute sui redditi di lavoro dipendente)*. — 1. Gli enti e le società indicati nell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, nonché il condominio quale sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

1-*bis*. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.

2. La ritenuta da operare è determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c)*, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17 dello stesso testo unico;

d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a-bis)*, del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 17-*bis*, dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera *a)*, dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, nonché sui compensi e le indennità di cui all'art. 47, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'art. 13-*bis* dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui alle lettere *c)* e *f)* dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

5. *(Comma abrogato)*.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già citato nelle note all'art. 1, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 17 *(Indennità di fine rapporto)*. — 1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, *e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva*, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, *iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta*.

1-*bis*. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito.

1-*ter*. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. *Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.*

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-*bis*. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.

4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-*bis*, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

4-*bis*. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16.

5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7, l'imposta, determinata a norma del presente articolo , è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.

6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 11 *(Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto)*. — 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 17:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

1-*bis*. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito.

1-*ter*. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese.

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla

cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-*bis*. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-*bis*, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.».

2. *(Comma abrogato)*.

3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni *maturate* in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l'anno 2001, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni *maturate* nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. *L'acconto può essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto. L'acconto è versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*

4-bis. *Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'art. 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.*

5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell'art. 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae, *anche in sede di applicazione delle ritenute d'acconto*, un importo pari a L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese. *Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.*».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 12 *(Decorrenza e disciplina transitoria)*. — 1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'art. 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere *dal 1° gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.*

1-bis. *Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1° gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato art. 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo.*

2. Le disposizioni dell'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto, *comprese le relative anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001.* Per il trattamento di fine rapporto, *comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennità e somme maturate* fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato art. 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già citato nelle note all'art. 1, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 13-*bis (Detrazioni per oneri)*. — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti

in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera *b)*, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)*, e 54, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *f)* ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di L. 750.000, limitatamente alla parte che eccede L. 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente *non inferiore al 5 per cento* da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera *h)*;

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis)*.

1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.

1-*ter*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

1-*quater*. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)* e *f)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *f)*, il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di L. 12.000.000.

3. Per gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)*, *h-bis)*, *i)*, *i-bis)* e *i-quater)* del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».

— Si riporta il testo dell'art. 42 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 42 *(Determinazione del reddito di capitale)*. — 1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *f)*, e *g)* del comma 1 dell'art. 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera *g-bis)* del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera *g-ter)* si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. *Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione.* La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-*bis*. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.

4-ter. *I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.*».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 13 *(Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza)*. — 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 10:

1) al comma 1, lettera *e)*, dopo le parole: "in ottemperanza a disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565";

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera *e)* del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico.";

b) nell'art. 13-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

"*f)* i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;";

c) nell'art. 42, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

«4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa. Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica»;

d) nell'art. 47, comma 1, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;»;

e) nell'art. 48-*bis*, comma 1, lettera *c)*, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera *e-bis)* e 13-*bis)* comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio.

2-bis. *Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le disposizioni dell'art. 14-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva è applicata dal contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di cui all'art. 41, comma 4, lettera* g-quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è versata con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.*

3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;

b) nell'art. 21, secondo comma, le parole: «e di rendita vitalizia» sono soppresse;

c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1 e 23 sono soppressi;

c-bis) *nella tariffa allegato* A*, l'art. 14 è sostituito dal seguente: «14 - Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio*;

d) nella tariffa, allegato C, è aggiunto l'art. 11, così rubricato: «Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione», in corrispondenza della «natura delle assicurazioni», e «Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione», in corrispondenza dell'«indicazione delle operazioni».

4. Nell'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 è soppresso».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 14 *(Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettere* g-quater) *e* g-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi)*. — 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'art. 26-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 26-*ter*. — 1. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera *g-quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera *g-quinquies)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.».

1-bis. *Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva è versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata.*

2. *(Comma abrogato)*.».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente articolo :

«Art. 16 *(Decorrenza)*. — 1. Le disposizioni dell'art. 13 si applicano per i contratti stipulati *o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1° gennaio 2001.*

2. Le disposizioni dell'art. 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dal *1° gennaio 2001.*

2-bis. *Nell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è rinnovato.*

3. Le disposizioni dell'art. 15 si applicano a decorrere dal *1° gennaio 2001.*».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente articolo:

«Art. 19 *(Entrata in vigore)*. — 1. Il presente decreto entra in vigore il *1° gennaio 2001* ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all'art. 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

01G0223

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001.

Istituzione di una quarta sezione in funzione di Corte di assise di appello, presso la Corte di appello di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge sopra citata;

Vista la nota del 7 febbraio 2000, con la quale il presidente della Corte d'appello di Catania ha rappresentato la necessità di istituire presso l'ufficio una quarta sezione in funzione di Corte di assise di appello, al fine di adeguare il relativo assetto organizzativo alle determinazioni assunte con riferimento agli uffici giudiziari di primo grado operanti nell'ambito del distretto;

Rilevato infatti che all'attuale assetto organizzativo della Corte di assise di appello di Catania in tre sezioni corrisponde una articolazione degli uffici di primo grado in complessive sei sezioni di Corte di assise e che il rapporto che si determina tra uffici di primo e secondo grado non consente una ottimale ripartizione del lavoro tra i magistrati addetti al settore;

Ritenuto che alla maggiore produttività delle Corti di assise corrisponde un proporzionale incremento dell'attività dell'ufficio giudicante di secondo grado, giacché le sentenze emesse in primo grado dall'autorità giudiziaria, in special modo quelle relative a procedimenti per gravi fatti di sangue addebitabili alla criminalità organizzata con un alto numero di imputati, di testimoni e di collaboratori di giustizia, risultano nella generalità dei casi oggetto di impugnazione;

Considerato pertanto che il costante afflusso di nuovi procedimenti determina sovente la necessità, per ciascuna delle tre sezioni di Corte di assise di appello attualmente esistenti, di procedere alla trattazione di nuovi maxi processi prima ancora che siano definiti quelli già pendenti e che la contemporanea trattazione di più procedimenti di tale complessità determina un considerevole ampliamento dei relativi tempi di definizione;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta dell'8 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso la Corte di appello di Catania è istituita una quarta sezione in funzione di Corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Catania.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella allegata al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2001

CIAMPI

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Giustizia, foglio n. 96

ALLEGATO

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

Distretto di	Corti di Assise di Appello				Corti di Assise			
	Numero	Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	Numero	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
						Catania		
		Catania				Catania	Caltagirone-Catania	Uomini 1760 Donne 1760
Catania		Catania	Catania-Siracusa			Catania		
	4			Uomini 1320	6			
		Catania		Donne 1320		Catania		
		Catania				Siracusa	Modica-Ragusa-Siracusa	Uomini 660 Donne 660
						Siracusa		

Visto, *il Ministro della giustizia:* FASSINO

01A5078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di San Benedetto del Tronto, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ed il sindaco nella persona del sig. Paolo Perazzoli;

Considerato che, in data 15 marzo 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo De Rosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Perazzoli.

Il citato amministratore, in data 15 marzo 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione del consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Ascoli Piceno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 618/13-4/Gab. del 6 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo De Rosa.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A5134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Senorbì, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Senorbì (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Senorbì (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luca Dessì è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Senorbì (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 marzo 2001, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0100423/13.5/U.A. del 27 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Senorbì (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luca Dessì.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A5133

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 aprile 2001.

Emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerato che nel territorio delle isole minori della regione siciliana per effetto del decreto-legislativo 30 giugno 1998, n. 244, in attuazione dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è cessato il servizio di rifornimento idrico a mezzo navi cisterna, gestito dal Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica, prorogato al 31 dicembre 2001 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000;

Viste le ordinanze n. 2914 del 12 gennaio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 in data 20 gennaio 1999, n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 in data 4 agosto 1999, n. 3043 del 26 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 in data 4 marzo 2000, n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 in data 6 luglio 2000, n. 3103 del 10 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 in data 23 gennaio 2001; n. 3108 del 24 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 in data 1° marzo 2001;

Vista la sentenza n. 377/2000 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assunto l'impegno a promuovere l'emanazione di una norma che individui i soggetti competenti e che regolamenti l'attività di rifornimento idrico predetto sia sotto il profilo tecnico che sotto quello amministrativo e finanziario, previa intesa in sede di Commissione paritetica Stato - regione, ai sensi dell'art. 43 dello statuto speciale della regione siciliana, e che tuttavia ad oggi la predetta norma non è ancora stata emanata;

Considerato che si rende necessario assicurare il mantenimento del servizio di rifornimento idrico potabile delle popolazioni delle isole minori della Sicilia;

Considerata l'intesa raggiunta in esito alla riunione tenutasi in data 19 aprile 2001 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza dei rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero della difesa;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001, espleta anche le funzioni di commissario delegato di cui all'ordinanza n. 2914 del 12 gennaio 1999 e successive modifiche ed integrazioni e provvede alla attuazione di quanto già previsto nelle stesse ordinanze.

Art. 2.

1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 provvede ad assicurare l'approvvigionamento idrico delle isole minori per l'anno 2001; a tal fine l'Ente acquedotti Siciliani è autorizzato a prorogare i contratti stipulati con le ditte aggiudicatarie del servizio di trasporto, agli stessi prezzi, patti e condizioni;

2. La Marina militare prosegue con propri mezzi navali ad espletare il servizio di trasporto reso durante gli anni 1999 e 2000 e nel primo quadrimestre 2001.

Art. 3.

1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 definisce entro il 31 marzo 2002 i rapporti economici con le imprese aggiudicatarie del servizio di rifornimento idrico di cui alla presente ordinanza, rendiconta al Dipartimento della protezione civile sia i volumi idrici trasportati sia le attività e le spese complessivamente sostenute od impegnate, tenendo in conto i rientri tariffari.

Art. 4.

1. L'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3103/2001 è abrogato.

2. Per l'attività prevista per l'anno 2001 dalla presente ordinanza è assegnata al commissario delegato la somma di lire 21 miliardi. Il complessivo onere è posto a carico delle disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 «Fondo della protezione civile» (cap.9353).

3. Le somme di cui alla ordinanza n. 2914/1999 e successive modifiche ed integrazioni già assegnate, dalla regione siciliana e dal Dipartimento della protezione civile, e non utilizzate, nonché i rientri tariffari versati dai comuni beneficiari del servizio, sono immediatamente trasferiti dal Presidente della regione siciliana sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A4905

ORDINANZA 30 aprile 2001.

Disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza ambientale nel territorio dei comuni di Asti e Ciriè, nonché modifiche all'ordinanza 1° marzo 2001, n. 3110.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerato che a seguito di indagini effettuate dall'ARPA è emersa la presenza di inquinamento da cromo esavalente e di solventi clorurati nella falda acquifera cui attingono numerosi pozzi privati nella zona San Fedele di Asti;

Considerato che nell'area interessata è molto diffuso l'utilizzo delle acque di prima falda per l'irrigazione di significative coltivazioni di prodotti alimentari, con il conseguente pericolo di contaminazione degli stessi;

Vista la nota n. 25003 del 7 giugno 2000, con la quale il sindaco del comune di Asti ha chiesto la dichiarazione dello stato d'emergenza nel territorio del comune di Asti a causa dell'inquinamento da cromo esavalente e da solventi clorurati nella falda acquifera cui attingono numerosi pozzi privati nella zona di San Fedele di Asti;

Vista la nota n. 53726 del 21 settembre 2000, con la quale l'autorità d'ambito n. 5, di Astigiano Monferrato ha individuato gli interventi da realizzare nella fase di emergenza per consentire l'approvvigionamento idrico ad uso irriguo nell'abitato di S. Fedele, nell'attesa che si attuino gli interventi di bonifica;

Vista la nota n. 7810/24.00 del 31 ottobre 2000, con la quale il presidente della regione Piemonte ha chiesto il riconoscimento dello stato d'emergenza nel territorio del comune di Asti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2000, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato d'emergenza nel territorio del comune di Asti e di Ciriè in ordine alla situazione di crisi ambientale;

Vista la nota n. 2059 del 9 gennaio 2001, con la quale il sindaco del comune di Asti ha chiesto l'emanazione

di una apposita ordinanza concernente, tra l'altro, lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie ad attuare gli interventi di emergenza;

Vista la nota n. 4521/22 del 28 febbraio 2001, con la quale l'assessore all'ambiente della regione Piemonte ha rappresentato la necessità di emanare tempestivamente un'ordinanza al fine di attivare il finanziamento degli interventi atti a fronteggiare lo stato di emergenza nel quartiere S. Fedele di Asti, la cui progettazione è in fase avanzata;

Vista la nota n. 11627 in data 27 aprile 2000, con la quale il sindaco del comune di Ciriè segnala l'esigenza di completare gli interventi di bonifica nel sito ex IPCA ex INTERCHIM;

Ritenuto necessario accogliere la richiesta del sindaco del comune di Asti al fine di fornire gli strumenti indispensabili a fronteggiare lo stato d'emergenza nel territorio del comune di Asti;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota n. 4669/RIBO/M/DI/UDE del 26 aprile 2001;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte con delibera di giunta n. 32 - 2857 del 23 aprile 2001;

Vista l'ordinanza n. 3110 del 1° marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001;

Considerato che l'avvio della campagna antincendi boschivi estiva rende necessario assicurare la massima copertura territoriale da parte delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante i distaccamenti temporanei attivati nelle regioni ove sono in funzione dispositivi straordinari a seguito di eventi calamitosi e nelle quali l'opera di superamento dell'emergenza e l'attuazione dei relativi interventi incrementa le ordinarie condizioni di rischio;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Asti è nominato commissario delegato fino alla cessazione dello stato d'emergenza.

2. Il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano di interventi di emergenza e riferisce ogni due mesi, sull'attuazione del predetto piano, al Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile ed al Ministero dell'ambiente.

3. In particolare, il commissario delegato sindaco del comune di Asti:

a) approva, sentita la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e 14-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241, il piano di caratterizzazione, il progetto preliminare e quello definitivo ed autorizza gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, in deroga al regime di competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 10 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

b) adotta, in particolare, i provvedimenti necessari al trattamento dell'acqua di falda contaminata al fine di riportare le concentrazioni nei limiti stabiliti per l'acqua di falda dall'allegato 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471, nonché altri interventi necessari a superare lo stato di emergenza;

c) verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e fissa prescrizioni ed interventi integrativi, in deroga al regime di competenze disciplinato dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

d) vigila sulla corretta esecuzione degli interventi adottati in attuazione del progetto preliminare e di quello definitivo di bonifica e di ripristino ambientale, nonché sul rispetto delle prescrizioni, eventualmente contenute nell'atto di approvazione dei progetti medesimi;

e) interviene in via sostitutiva, in caso di inadempimento dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In tal caso le spese sostenute dal commissario delegato sindaco del comune di Asti sono a carico dei soggetti inadempienti.

4. Il commissario delegato provvede ad esperire, nei confronti dei responsabili dell'inquinamento, tutte le azioni amministrative e giudiziarie per il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, nonché per il recupero in via di rivalsa delle somme anticipate dallo Stato per gli interventi di ripristino.

Art. 2.

1. Al commissario delegato sindaco del comune di Asti compete un'indennità pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, il cui onere grava sui fondi stanziati con la presente ordinanza.

2. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza il commissario delegato può avvalersi di personale della struttura tecnico-amministrativa comunale e delle autorità locali territorialmente competenti, nel limite massimo di cinque unità, poste a tal fine in posizione di comando o distacco. Tale personale è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di settanta ore mensili, che sarà retribuito in rapporto all'attività effettivamente resa, oltre le indennità ed i rimborsi spese per le missioni.

3. L'utilizzazione del personale, di cui al comma precedente, è disposta in deroga alle procedure di

comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui alla presente ordinanza è assegnata al commissario delegato la somma di lire 2.5 miliardi, a valere sulle somme già impegnate per il finanziamento di accordi e contratti di programma, di cui all'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente su una apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato sindaco del comune di Asti.

3. Il commissario delegato sindaco del comune di Asti, può impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

4. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza, con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

5. Il commissario delegato sindaco del comune di Asti, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente ordinanza, si avvale, in deroga alle competenze territoriali del sistema A.N.P.A. - A.R.P.A. Può altresì avvalersi del consiglio nazionale delle ricerche, dell'istituto superiore della sanità, dell'I.S.P.E.S.L. e dell'E.N.E.A. A tal fine, il commissario delegato riconosce le spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato.

Art. 4.

1. Il sindaco del comune di Ciriè è nominato commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza ed, avvalendosi delle disposizioni derogatorie di cui alla presente ordinanza, dispone il completamento degli interventi di bonifica nel sito *ex* IPCA *ex* INTERCHIM e a tal fine è autorizzato ad utilizzare la somma complessiva di L. 687.255.953 risultante dall'avanzo di gestione pari a L. 412.255.953 e dal riparto fallimentare pari a L. 275.000.000, in conseguenza degli interventi di bonifica realizzati nel citato sito.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare la massima copertura del territorio nazionale, nell'ambito della campagna antincendi boschivi estiva per l'anno 2001, da parte delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il termine di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3110/2001, è prorogato alla fine del mese di settembre 2001. Tale termine non è da considerarsi perentorio per quei distaccamenti temporanei per i quali risulta già programmata, nel corso dell'anno 2001, la trasformazione in strutture permanenti.

Art. 6.

1. Il dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A5135

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 aprile 2001.

Devoluzione alla regione Umbria del complesso aziendale «Il Castellaccio», sito nella provincia di Perugia, rientrante nella liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.), e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'Ente medesimo e delle società controllate;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del Ragionere generale dello Stato 4 maggio 2000, con il quale la predetta liquidazione

unificata è stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995, che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;

Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessità di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attività liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttività;

Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995, avanzata dalla regione dell'Umbria, con deliberazione della Giunta regionale n. 50 del 24 gennaio 2001, relativa al complesso aziendale «Il Castellaccio», sito nella provincia di Perugia, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, già di proprietà della società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in I.c.a.), società facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della regione dell'Umbria n. 50 del 24 gennaio 2001, con la quale è stato stabilito di inserire in un ruolo unico transitorio nell'organico del personale della regione il personale della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate operante presso il suddetto complesso aziendale;

Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale «Il Castellaccio», comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, la regione dell'Umbria è obbligata ad assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti in detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;

Considerato inoltre che nell'azienda «Il Castellaccio» insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 16,77 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato;

Vista la sentenza n. 872/99 del 7 giugno 1999, con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato *ex* art. 214 della legge fallimentare — regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — presentata dalla S.A.F. S.p.a. in I.c.a., con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attività e passività comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in I.c.a.;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «Il Castellaccio», sito nella provincia di Perugia (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in I.c.a. rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e società controllate) come in premessa indicato, è devoluto a titolo gratuito alla regione dell'Umbria.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti presso il complesso aziendale «Il Castellaccio», ai sensi della delibera della Giunta regionale della regione dell'Umbria del 24 gennaio 2001, n. 50, è condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.

4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale «Il Castellaccio» provvederà, direttamente e con oneri a proprio carico, la regione dell'Umbria.

5. L'amministrazione che subentrerà nella gestione delle attività di ricerca e sperimentazione finora svolte dall'E.N.C.C. o dalle società controllate, previa valutazione della opportunità di portare a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del patrimonio genetico esistente, avrà il diritto di accedere nell'azienda e di effettuare gli interventi necessari. Le spese relative al mantenimento degli impianti ed agli interventi da eseguire saranno a carico dell'amministrazione che effettua l'attività di ricerca, salvo diverso accordo con la regione dell'Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

Allegato A

Tabella terreni intestati alla Azienda Il Castellaccio

Proprietà SAF

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
13092	Assisi	169	47	3.73.40
"	"	170	170	1.23.80
"	"	170	171	21.60
7518	Assisi	168	87	91.80
"	"	"	89	68
"	"	169	46	1.49.10
"	"	"	50	22.50
"	"	"	51	2.66.10
"	"	"	55	38
"	"	"	57	37.60
"	"	"	58	1.12.30
"	"	"	59	37.00
"	"	"	60	78.50
"	"	"	69	14.80
"	"	"	70	50.80
"	"	"	75	67.40
"	"	"	76	88.20
"	"	"	79	64.40
"	"	"	81	16.60
"	"	"	89	44.20
"	"	"	90	46.40
"	"	"	91	70.20
"	"	"	92	48.90
"	"	"	93	2.16.00
"	"	"	95	4.90
"	"	"	97	9.70
"	"	"	98	8.50
"	"	"	100	4.60
"	"	"	101	46.00
"	"	"	102	48.70
"	"	"	103	35.30
"	"	"	105	70.80
"	"	"	106	36.90
"	"	"	107	53.90
"	"	"	108	43.40
"	"	"	109	89.50
"	"	"	110	12.50
"	"	"	112	37.60
"	"	"	113	1.32.70
"	"	"	114	23.40
"	"	"	115	4.00
"	"	"	116	1.23.30
"	"	"	117	48
"	"	"	118	1.37.70
"	"	"	119	65
Totale				**29.67.19**

Partita	**Comune Censuario**	**Foglio**	**Particella**	**Ha**
7518	Assisi	169	120	59.70
"	"	"	121	81.00
"	"	"	122	36.40
"	"	"	123	6.30
"	"	"	124	57.80
"	"	"	125	19.50
"	"	"	132	1.21.70
"	"	"	133	1.28.00
"	"	"	135	12.70
"	"	"	136	1.10
"	"	"	137	1.00.97
"	"	"	142	1.90.10
"	"	"	152	60.60
"	"	"	153	41.60
"	"	"	154	45.70
"	"	"	155	4.00
"	"	"	158	61.00
"	"	"	159	59.70
"	"	"	160	88.43
"	"	"	161	1.50
"	"	"	162	55
"	"	"	166	16.10
"	"	"	167	30.00
"	"	"	168	22.40
"	"	"	169	23.00
"	"	"	173	26.00
"	"	"	174	12.00
"	"	170	24	51.50
"	"	"	40	1.95.80
"	"	"	51	75.80
"	"	"	60	94.30
"	"	"	99	77.30
"	"	"	100	10.70
"	"	"	114	32.30
"	"	"	115	13
"	"	"	118	19.50
"	"	"	119	31.00
"	"	"	120	31.20
"	"	"	121	26.00
"	"	"	122	63.80
"	"	"	123	1.28.50
"	"	"	124	1.05.00
"	"	"	125	52.30
"	"	"	126	37.40
"	"	"	127	52.80
"	"	"	133	94.00
"	"	"	134	53.90
Totale				**25.41.08**

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
7518	Assisi	170	135	60.30
"	"	"	138	47.20
"	"	"	139	57.80
"	"	"	140	99.70
"	"	"	141	44.90
"	"	"	142	47.00
"	"	"	143	3.55.90
"	"	"	144	16.20
"	"	"	150	46.90
"	"	"	151	30.20
"	"	"	152	33.60
"	"	"	156	13.10
"	"	"	157	34.70
9822	"	169	94	5.60
"	"	"	96	5.20
"	"	"	99	4.60
"	"	"	111	9.40
"	"	"	163	4.80
"	"	170	137	41.20
3515	Spello	17	39	75.70
"	"	"	41	74.30
"	"	18	24	1.64.10
"	"	"	98	70.80
"	"	28	22	73.90
"	"	"	25	88.70
"	"	"	79	96.00
"	"	29	2	1.52.60
"	"	"	4	27.90
"	"	50	12	53.00
"	"	"	13	26.10
"	"	"	14	7.40.00
"	"	"	29	5.56.30
"	"	"	30	13.40
"	"	"	31	2.09.30
"	"	"	37	0
"	"	"	44	2.35.70
"	"	"	45	2.61.30
"	"	"	46	2.80.80
"	"	"	61	7.67.70
"	"	"	62	7.85.90
"	"	"	63	1.38.60
"	"	60	10	52.90
"	"	"	11	35.00
"	"	"	12	10.72.29
"	"	"	13	2.77.20
"	"	"	21	15.90
"	"	"	22	2.54.90
Totale				**75.58.59**

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
3515	Spello	60	52	19.40
"	"	"	53	40.40
13973	Assisi	169	48	72.30
"	"	"	49	5.40
2564	Cannara	2	59	5.35.51
"	"	"	90	6.00
"	"	11	2	19.16.50
"	"	"	3	32.00
"	"	"	222	24.00
4766	Bevagna	14	22	2.57.00
Totale				**29.08.51**

N.B. : Sono in corso di rettifica le seguenti posizioni:

1. Foglio 50 particella 29 di proprietà S.A.F. di Ha 5.56.30 frazionata in:
- Particella 518 di Ha 5.25.25 S.A.F.
- " 519 " 0.31.05 Sig. Gregori Giuseppe

2. Foglio 50 particelle 519 di proprietà Sig. Gregori Giuseppe
- Particella 75 di Ha 0.27.40 ceduta alla S.A.F.
- " 521 " 0.03.65 ceduta alla S.A.F.

Proprietà ENCC

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
3219	Spello	17	1	30.00
"	"	"	2	2.14.50
"	"	"	3	3.17.80
"	"	"	5	9.50
"	"	"	6	20.60
"	"	"	10	2.31.70
"	"	"	35	1.05.40
"	"	"	36	1.26.80
"	"	"	167	1.75.70
"	"	"	168	1.99.70
"	"	18	1	19.60
"	"	"	2	9.71.00
"	"	"	5	58.60
"	"	"	6	1.72.50
"	"	"	7	45.80
"	"	"	8	11.10
"	"	"	9	29.40
"	"	"	10	21.50
"	"	"	12	20.70
"	"	"	13	71.30
"	"	"	22	23.10
"	"	"	23	6.62.40
"	"	"	90	14.40
"	"	"	91	61.80
"	"	"	92	1.95.10
"	"	"	93	34.80
"	"	"	94	60.10
"	"	"	103	39.00
"	"	"	301	8.04.56
"	"	"	302	5.80
"	"	"	303	1.04
"	"	"	304	8.86
"	"	"	305	1.64
"	"	28	20	4.08.80
"	"	"	23	23.30
"	"	"	24	51.70
"	"	"	43	85.50
"	"	"	44	18.60
"	"	"	45	6.70
"	"	"	46	2.76.40
"	"	"	74	1.72.00

6832	Assisi	171	29	4.47.61
"	"	"	152	8.59.00
Totale				**71.15.41**

Totale Proprietà SAF **Ha 159.75.37**

Totale Proprietà ENCC **Ha 71.15.41**

Totale complessivo ENCC/SAF **Ha 230.90.78**

UNITA' IMMOBILIARI CENSITE AL NCEU

Proprietà ENCC

Azienda Il Castellaccio

Partita	Comune	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Indirizzo
699	Spello	18	98	5	A/10	U	5 vani	Strada Comunale del Castellaccio Piano: T
699	Spello	18	98	7-12	A/3	2	7 vani	Strada Comunale del Castellaccio Piano:1
699	Spello	18	98	8	A/3	1	3.5 vani	Strada Comunale del Castellaccio Piano: T
699	Spello	18	98	9	C/6	3	mq 104	Strada Comunale del Castellaccio Piano: T
699	Spello	16	98	10	A/3	3	7,5 vani	Strada Comunale del Castellaccio Piano:1
699	Spello	16	98	11	A/3	3	6 vani	Strada Comunale del Castellaccio Piano:1

Proprietà SAF

Partita	Comune	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Indirizzo
2	Spello	50	37	2	A/5	2	3 vani	Località Feccioli n. 14

Azienda Castellaccio

ALLEGATO B

Fiat Tipo D	RM4F5119
Fiat Uno	RM23799W
Fiat Ducato D Maxi	RM47959X
Fiat Ducato D	RM55544R
Fiat Fiorino D	RM97075M
Fiat 90C	GR18139
Fiat 160/90 Turbo DT24	PG042593
Fiat AD7	PG5835
Fiat 640 S DT	PC29821
Fiat Allis D7	PG21336
Fiat 55/76	PG44298
Fiat 60/66/	PG39417
Fiat 880 DT/1	PG30888
Fiat 880 DT/2	PG31162
Fiat 880 DT/3	PG35709
Fiat 880 DT5	PG27408
Fiat OM 850	PG24003
Fiat 640 S DT	PG23999
Landini 10000	PG39418
Landini 7500	PG35710
MF 65	RM4286
MF 35	RM2122
Same Atlanta	PG9435
Unimog 411/8	PG3592
Unimog 411/9	PG9604
Fiat Allis FR9	PGAA362
MF 124	AL28035
PGS Serie Roma 54	PG43426
Rimorchio Mutti	PG9402
Rimorchio Scalvenzi	PG5342
Rimorchio Scalvenzi	PG5341
Rimorchio Pascucci	PG393
Rimorchio Scalvenzi	PG3114
Rimorchio Scalvenzi	PG1187
Rimorchio Scalvenzi	PG0364
Rimorchio Scalvenzi	PG0363
Carro Botte Mutti MS 35	FE9708

01A5005

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero alla sig.ra Rosu Liliana quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rosu Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist rilasciato il 1995 dalla scuola sanitaria «Carol Davila» di Bucarest (Romania) alla sig.ra Rosu Liliana nata a Damuc (Romania) il giorno 21 settembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rosu Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A5123

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero alla sig.ra Myftari Rezarta quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Myftari Rezarta ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera conseguito nell'anno 1998 presso la scuola per infermieri professionali «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Myftari

Rezarta, nata a Urucaj (Albania) il giorno 24 giugno 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Myftari Rezarta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5124

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero alla sig.ra Aguilar Velasquez Rosa Fanny quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Aguilar Velasquez Rosa Fanny ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en obstetricia conseguito nell'anno 1989 presso l'Universidad nacional mayor de San Marcos di Lima (Perù) della sig.ra Aguilar Velasquez Rosa Fanny, nata ad Areguipa (Perù) il giorno 21 settembre 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Aguilar Velasquez Rosa Fanny è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5125

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero alla sig.ra Kalajdzic Zdenka quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kalajdzic Zdenka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra tehnicara conseguito in Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra tehnicara conseguito nell'anno 1984 presso l'istituto professionale per infermieri di Tuzla (Bosnia-Erzegovina) della sig.ra Kalajdzic Zdenka, nata a Bijeljina (Bosnia-Erzegovina) il giorno 4 maggio 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kalajdzic Zdenka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5126

DECRETO 23 aprile 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2000.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO VII DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2000 con il quale l'azienda ospedaliera di Padova è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova in data 8 febbraio 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Padova è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2000, il seguente sanitario:

dott. Cadrobbi Roberto dirigente medico I livello della clinica chirurgica IV dell'azienda ospedaliera di Padova.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Veneto non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il dirigente: BALLACCI

01A5137

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 aprile 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «U.G.M. - Soc. coop. a r.l.», in Villa del Conte, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 18 febbraio 2000, e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «U.G.M. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Villa del Conte (Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «U.G.M. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Villa del Conte (Padova), costituita in data 7 settembre 1994, con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Carmela Ressa di Padova, registro società n. 44724, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Barbara Bonvento, nata a Padova l'8 novembre 1964, con studio in Rovigo, piazza Merlin n. 24, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A5143

DECRETO 12 aprile 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Tabacchicola molisana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Campomarino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 11 dicembre 2000, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Tabacchicola molisana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campomarino (Campobasso), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Tabacchicola molisana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campomarino (Campobasso), in liquidazione, costituita in data 6 luglio 1977, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Macchiagodena di Termoli, registro società n. 555, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli

articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Rosa Romano nata a Roma il 23 giugno 1959, con studio in Roma, via Salento n. 35, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A5142

DECRETO 12 aprile 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. service - Cooperativa a responsabilità limitata», in Fratte Rosa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 25 ottobre 2000 nei confronti della società cooperativa «Coop. service - Cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Fratte Rosa (Pesaro), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. service - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fratte Rosa (Pesaro), in liquidazione, costituita in data 11 ottobre 1985, con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Cantelmo, registro società n. 7465, omologato dal tribunale di Pesaro con decreto del 5 novembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e la rag. Giuliana Pallucca nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958 con studio in Matelica (Macerata), via G. Venezian n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A5141

DECRETO 12 aprile 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa nuova élite a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 29 novembre 2000 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa nuova élite a r.l.», con sede in Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa nuova élite a r.l.», con sede in Verona, costituita in data 29 giugno 1995, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Fauci di Verona, registro società n. 40235, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Barbara Bonvento nata a Padova l'8 novembre 1964, con studio in Rovigo, piazza Merlin, 24, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A5140

DECRETO 19 aprile 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere del comitato centrale espresso nella riunione del 22 marzo 2001;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «San Giacomo a r.l.», con sede in Noragugume (Nuoro), costituita in data 15 maggio 1951, rogito notaio Piras, repertorio n. 7383, registro società n. 652 del tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 194/45710;

2) società cooperativa «Sant'Angelo a r.l.», con sede in Olzai (Nuoro), costitutita in data 17 gennaio 1974, rogito notaio Sau, repertorio n. 19960, registro società n. 666 del tribunale di Nuoro; B.U.S.C. n. 731/131511;

3) società cooperativa «Paolo Dettori a r.l.», con sede in Borore (Nuoro), costituita in data 20 agosto 1975, rogito notaio Mura, repertorio n. 44187, registro società n. 1589 del tribunale di Oristano; B.U.S.C. n. 901/147152;

4) società cooperativa «Ortofrutticola Santa Susanna a r.l.», con sede in Barisardo (Nuoro), costituita in data 18 gennaio 1983, rogito notaio Cappellini, repertorio n. 5677, registro società n. 494 del tribunale di Lanusei ; B.U.S.C. n. 1171/198003;

5) società cooperativa «Rinascita a r.l.», con sede in Esterzili (Nuoro), costituita in data 23 marzo 1983, rogito notaio Cappellini, repertorio n. 6727, registro società n. 501 del tribunale di Lanusei; B.U.S.C. n. 1175/198678;

6) società cooperativa «Servizi le donne a r.l.», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita in data 11 luglio 1991, rogito notaio Cappellini, repertorio n. 74779, registro società n. 1136 del tribunale di Lanusei; B.U.S.C. n. 1460/254492;

7) società cooperativa «Insieme per il futuro a r.l.», con sede in Oliena (Nuoro), costituita in data 10 maggio 1995, rogito notaio Sau, repertorio n. 189945, registro società n. 57527 del tribunale di Nuoro; B.U.S.C. n. 1538/274489;

8) società cooperativa «Alieis 2000 a r.l.», con sede in Orosei (Nuoro), costituita in data 17 maggio 1996, rogito notaio Serra, repertorio n. 201954, registro società n. 118361/96 del registro imprese di Nuoro; B.U.S.C. n. 1544/275910;

9) societa cooperativa «Il filo d'Arianna a r.l.», con sede in Orani (Nuoro), costituita in data 6 marzo 1997, rogito notaio Goveani, repertorio n. 3381, registro società n. 70907/97 del registro imprese di Nuoro; B.U.S.C. n. 1582/286056;

10) società cooperativa «Allevamenti Sardegna a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 27 novembre 1995, rogito notaio Serra, repertorio n. 199580, registro società n. 4382 del registro imprese di Nuoro; B.U.S.C. n. 1604/282838;

11) società cooperativa «Perla a r.l.», con sede in Macomer (Nuoro), costituita in data 8 luglio 1998, rogito notaio Cordopatri, repertorio n. 28255, registro società n. 13075 del registro imprese di Nuoro; B.U.S.C. n. 1611/283074;

12) società cooperativa «Consorzio arca Sardegna a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 29 luglio 1991, rogito notaio Mazzarella, repertorio n. 4120, registro società n. 3086 del tribunale di Nuoro; B.U.S.C. n. 1616/283891.

Nuoro, 19 aprile 2001

Il direttore provinciale: PIRAS

01A5132

DECRETO 23 aprile 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto n. 244 del 24 gennaio 2001 con il quale il presidente della provincia di Alessandria designa l'avv. Anna Dondi consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* dell'avv. Anna Dondi, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del consigliere di parità effettivo della provincia di Alessandria;

Decreta:

L'avv. Anna Dondi è nominata consigliera di parità effettivo della provincia di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Alla c.a. del presidente dott. Fabrizio Palenzona (art. 2, decreto-legge n. 196/2000)

La sottoscritta avv. Anna Dondi, con studio in Alessandria, consigliere provinciale di pari opportunità (effettiva) per la provincia di Alessandria, presenta istanza *ex* art. 2, decreto-legge 23 maggio 2000, n. 196, per il rinnovo del mandato.

A) *Curriculum studiorum.*

Laurea in giurisprudenza, Torino, 110 lode/110 e pubblicazione della tesi a cura dell'Università di Torino con fondi per la ricerca scientifica del Ministero della pubblica istruzione. Alla pluriennale attività in qualità di libera professionista affianca attività di ricerca quale collaboratrice dell'Università di Torino (facoltà di giurisprudenza, istituto di storia del diritto italiano) e dell'istituto di storia contemporanea della provincia di Alessandrina dal 1986 ad oggi.

Pubblicazioni:

Studi giuridici sull'evoluzione sociale della legislazione pubblica in:

«Note d'archivio», ediz. Fondazione Levi, Venezia, 1987;

«Quaderno di storia contemporanea», ISRA, Alessandria, numeri 1 e 2 (1987), n. 3 (1988), n. 10 (1991);

«Miscellanea di studi», Il Gridellino/Centro studi piemontesi, Torino, 1991.

Collaborazioni a «Rivista di storia del diritto italiano».

B) *Attività svolta ed attualmente «in itinere».*

1) *Consigliere di parità - Università.*

a) docente di «Legislazione in materia di pari opportunità» (Università di Genova; comune di Acqui Terme - Società Langhe Roero);

b) correlatore della tesi di laurea «Donne e mercato del lavoro: politiche di pari opportunità e progetti di azioni positive» (Università degli studi del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» - facoltà di scienze politiche Alessandrina);

c) sull'attività della sottoscritta è stata redatta tesi di laurea presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino.

2) *Azioni positive approvate con erogazione di finanziamenti da parte del Ministero del lavoro.*

a) azione positiva «Casa Damiani» (Gioielleria Valenza).

I lineamenti dell'azione, consistenti in n. 20 assunzioni e promozione di n. 4 lavoratrici nell'area-quadri, sono meglio precisate nell'allegato fascicolo.

Il finanziamento a fondo perduto di L. 400.000.000 è risultato il più cospicuo erogato nell'anno 1998 all'interno delle azioni positive;

b) azione positiva «Bensi» (hi-fi per autoveicoli Carbonara Scrivia).

L'azione volta alla creazione di un'industria «al femminile» in un settore di alta specializzazione è stata finanziata a fondo perduto nella misura di L. 320.000.000. Si rimanda alla documentazione allegata per i dettagli del progetto.

3) *Azioni giudiziali* (art. 8, legge n. 125/1991).

La sottoscritta ha esperito n. 5 azioni giudiziali a tutela dei principi di pari opportunità presso i tribunali di Alessandrina ed Acqui, con azioni in giudizio sia di carattere penale che di carattere civile.

4) *Tentativi di conciliazione* (art. 410 c.p.c. art. 4, comma 4, legge n. 125/1991) *in vertenze lavorative in materia di p.o.*

Ai sensi dell'art. 4, legge n. 125/1991 la sottoscritta ha partecipato quale consigliere di parità a tentativi di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Alessandrina, giungendo alla stesura di verbale di conciliazione relativo a vertenze in tema di conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, i cui requisiti vengono dettati dalla contrattazione collettiva), di molestie sul luogo di lavoro, di graduatorie di accesso ai corsi di formazione aziendali.

5) *Rapporti con collegio istruttorio del Ministero del lavoro (pareri, casi di discriminazione, etc.).*

a) partecipazione alle trattative sindacali di rinnovo di accordi aziendali sulla tematica di diritto del lavoro notturno. Pareri in merito del collegio istruttorio relativi al settore metalmeccanico;

b) istruttoria sulla legittimità del limite minimo di altezza quale requisito di accesso ai bandi di concorso. Pareri del collegio istruttorio;

c) istruttoria sul rispetto della legge n. 125/1991 da parte dei periodici e quotidiani nazionali (doc. n.).

6) *Rapporto ex art. 9, legge n. 125/1991.*

a) attività di politica attiva del lavoro fondata sull'analisi e l'elaborazione dei dati del rapporto.

b) promozione di azioni positive (art, 2, legge n. 125/1991), patrocinate da API, Unione industriali, CGIL, CISL, UIL, con le seguenti ditte: AGV, Bensi, Baratta, Cavis, Masini Gioielli Ramaplast, Tortorici, Cooperativa Futura, Fabbricazioni nucleari, Riccio, Cairo antichità.

7) *Istitizione commissione p.o. ditta Michelin.*

La collaborazione con il Ministero del lavoro e la regione Piemonte ha consentito la istituzione della commissione paritetica prevista dal CCNL.

La sottoscritta esercita funzioni di controllo sull'operato della commissione in relazione alle assunzioni, progressi di carriera, formazione cessazione dei rapporti di lavoro all'interno della ditta.

8) *Conferenze/Conferenze radiofoniche e televisive.*

Conferenze varie relative agli orientamenti sociali della legislazione pubblica italiana (teatro comunale di Alessandria, 1988; Università di Palermo, 1988; provincia di Alessandrina, palazzo Ghilini, 1989; etc.).

In particolare in relazione alle problematiche femminili:

«La tutela della figura femminile nel nuovo codice di procedura penale» patrocinata dal comune di Alessandrina in collaborazione con Informagiovani (marzo 1990);

«Discriminazioni sessuali e Amministrazione della giustizia nell'attività processuale alessandrina (1980-1990)» patrocinata dal comune di Alessandria, Assessorato alle politiche giovanili (marzo 1991).

Interventi radiofonici e televisivi:

«La donna e la carriera» (Telecity, marzo 1990);

«La legge sulla violenza sessuale ed i riti alternativi» (Radio Cosmo, marzo 1990);

Telefono donna, Ferrara;

Telefono rosa, Roma.

In qualità di consigliere, la sottoscritta ha partecipato quale relatrice e correlatrice alle seguenti conferenze e incontri:

incontri presso l'U.R.L.M.O. di Torino, con consigliere regionale e provinciali del Piemonte;

conferenza organizzata in data 8 marzo 1995 da CGIL, CISL, UIL, presso la sala giunta della provincia di Alessandrina, sulla figura del consigliere di parità (intervento volto ad illustrare, a sei mesi dalla apertura, l'attività semestrale dello «Sportello donna e lavoro» e le competenze funzionali del consigliere provinciale di parità);

incontri dal settembre al dicembre 1995, con rappresentanti dell'Unione industriale, A.P.I., Coldiretti, CGIL, CISL, UIL, al fine di definire azioni positive presso aziende e categorie associate;

incontro in data 6 novembre 1995 presso il teatro civico di Tortona con i comitati di pari opportunità dei comuni di Tortona, Alessandria, Casale M.to, Novi Ligure, Ovada incentrato sugli obiettivi istituzionali e competenze dei comitati di parità;

dicembre 1995-gennaio 1996: incontro-conferenza presso la Coldiretti e l'A.P.I. di Alessandria al fine di definire le linee di collaborazione tra le associazioni ed il consigliere di parità;

gennaio 1996: incontro presso la CGIL di Alessandrina sulle possibili valenze della «Piattaforma d'azione» della conferenza ONU di Pechino (settembre 1995) nella realtà della provincia alessandrina;

7 febbraio 1996: incontro presso la Coldiretti di Alessandrina sulla figura del consigliere di parità.

Successivamente la sottoscritta ha partecipato a convegni, conferenze, giornate di studio presso il Ministero del lavoro, la regione Piemonte, la provincia ed il comune di Alessandria.

9) *Sportello donna e lavoro.*

Il consigliere di parità ha attivato presso l'ex UPLMO (oggi direzione provinciale del lavoro) con gestione diretta, servizio cosi articolato:

orario: ogni lunedì mattina dalle ore 9,30 alle 13.

Competenze:

a) consulenza legale diretta in materia di tutela della parità lavorativa uomo-donna;

b) consulenza legale telefonica (lunedì mattina 9,30-13) - tel. 0131/252218, di analoghi contenuti;

c) informazione sugli organismi presenti sul territorio regionale, nazionale e comunitario (Euroconsigliere) rivolti al miglioramento delle opportunità formative, riqualificative e lavorative e sulle azioni positive approvate ed in via di approvazione ministeriale;

d) redazione della banca dati comprendente l'utenza femminile in età lavorativa. La banca dati è a disposizione di aziende, cooperative, associazioni, enti e strutture che intendano assumere personale; le elaborazioni statistiche possono essere prese in visione da coloro che intendono avviare iniziative a favore delle donne in relazione a opportunità di lavoro, formazione riqualificazione;

e) consultazione e lettura guidata dell'archivio normativo della legislazione di lavoro, disponibile presso l'ufficio del consigliere di parità e della documentazione aggiornata in materia di domanda - offerta proveniente dagli uffici del lavoro regionali e provinciali e dagli enti privati;

f) a titolo esemplificativo ed al fine di consentire un confronto con i dati dell'ultimo rapporto biennale ex art. 9, legge n. 125/1991 si riportano i dati relativi all'utenza (periodo di rilevamento ottobre 1994-ottobre 1995):

età:

donne da 21 a 31 anni 48%;

donne da 32 a 39 anni 19%;

donne con più di 40 anni 33%;

titolo di studio:

media inferiore 65%;

media superiore 31%;

laurea 04%;

posizione giuridica:

legge n. 223/1991 (mobilità) 46%;

legge n. 407/1990 (due anni di iscrizione nelle liste del collocamento) 05%;

CIGS (cassaintegrazione) 38%;

legge n. 863/1984 (contratto formazione e lavoro età dai 16 ai 32 anni) 11%.

Utenza: studentesse, donne in cerca di prima occupazione, disoccupate, cassaintegrate, in mobilità, lavoratrici neoimprenditrici, donne con problemi di discriminazioni lavorative.

Con osservanza

Alessandrina, 7 dicembre 2000

Il consigliere: DONDI

01A5034

DECRETO 23 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto n. 181/PS del 29 dicembre 2000 come rettificato dall'atto n. 65/PS del 6 aprile 2001 con il quale il presidente della provincia di Campobasso designa la sig.ra Lidia Gasdia e il sig. Dante Cianciosi rispettivamente quali consigliere di parità effettivo e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Lidia Gasdia e del sig. Dante Cianciosi, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita in quanto la stessa è in fase di costituzione;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Campobasso ;

Decreta:

La sig.ra Lidia Gasdia e il sig. Dante Cianciosi sono nominati rispettivamente consigliere di parità effettivo e supplente della provincia di Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

Curriculum vitae et studiorum
attività professionali della sig.ra Gasdia Lidia

Gasdia Lidia

Telefono:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Stato civile: coniugata

Titolo di studio: diploma di perito tecnico agrario conseguito nel 1976

Lingue conosciute: inglese e francese scolastico

Hobby: ballo, musica, bricolage e campeggio

Esperienze professionali

Dal 1° aprile 1984 al 30 dicembre 1988 ha ricoperto l'incarico di responsabile dell'Unione coltivatori italiani di Campobasso;

Dal gennaio 1989 al marzo 1995 ha ricoperto l'incarico di direttore del patronato INAC di Campobasso.

Dall'aprile 1995 ad oggi ha ricoperto l'incarico di presidente provinciale e di vice presidente regionale della Confederazione italiana agricoltori del Molise.

Dal 1995 è membro della direzione nazionale della Confederazione italiana agricoltori.

È membro della commissione nazionale pari opportunità della Confederazione italiana agricoltori nonché consigliere provinciale di parità.

Spett.le provincia di Campobasso
fax 0874/411976

Alla cortese attenzione della
dott.ssa Terzano

Il sottoscritto Dante Cianciosi, con la presente comunica che negli anni trascorsi è stato membro della Commissione edilizia del comune di Campomarino, consigliere della circoscrizione di Campomarino, membro della commissione ufficio del lavoro di termoli ed attualmente presidente di una cooperativa garanzia Fidi - Artigiani.

Campomarino, 29 dicembre 2000

DANTE CIANCIOSI

01A5035

DECRETO 23 aprile 2001.

Nomina dei consigliere di parità effettivo e supplente della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto n. 2157/R.D. del 21 febbraio 2001 con il quale il presidente della provincia di Nuoro designa la dott.ssa Bruna Gabriela Angela Dionis e la dott.ssa Antonietta Bonaria Cossu rispettivamente quali consigliere di parità effettivo e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Bruna Gabriela Angela Dionis e la dott.ssa Antonietta Bonaria Cossu, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Nuoro;

Decreta:

La dott.ssa Bruna Gabriela Angela Dionis e la dott.ssa Antonietta Bonaria Cossu sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettivo e supplente della provincia di Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro
per le pari opportunità
BELLILLO

Curriculum vitae et studiorum
della dott.ssa Dionis Bruna Gabriela Angela

Dati anagrafici:

Nome e cognome: Dionis Bruna Gabriela Angela

Luogo e data di nascita:

Cittadinanza:

Stato civile:

Residenza:

Corso di studi: laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Cagliari, il 28 giugno 1984.

Compiuta pratica notarile presso lo studio del dott. Castiglia Giuseppe dall'ottobre 1984 al settembre 1986.

Esame di stato: abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita nel mese di settembre 1999.

Esperienze professionali:

1987 - vincitore di concorso per collaboratore amministrativo presso la A.S.L. n. 9 di Lanusei - assunzione a tempo indeterminato il 27 ottobre 1988, dimissioni volontarie il 14 dicembre 1989;

1989 - vincitore del concorso per vice direttori presso il Ministero delle finanze con assegnazione a tempo indeterminato all'ufficio imposte dirette di Lanusei - assunzione il 15 dicembre 1989 con il ruolo di: vice direttore dal 15 dicembre 1989 al 30 agosto 1994;

distacco presso il I ufficio delle imposte dirette di Napoli dal 10 gennaio al 7 maggio 1994;

direttore dell'ufficio imposte dirette di Lanusei dal 1° settembre 1994 al 24 gennaio 2000;

responsabile operativo dell'ufficio relazioni col pubblico dal 18 giugno 1996 al 24 gennaio 2000;

capo-area controllo dell'ufficio delle entrate di Lanusei dal 25 gennaio 2000 al 27 giugno 2000;

coordinatore dell'area accertamento e verifiche dell'Ufficio delle imposte dirette di Nuoro dal 28 giugno 2000 al 23 febbraio 2001;

dal 24 febbraio 2001 a tutt'oggi in posizione di distacco presso l'Ufficio del contenzioso della Agenzia delle entrate direzione regionale della Sardegna;

1999 - in data 1° luglio 1999 ha sostenuto la prova orale al concorso a centosessantadue posti di dirigente, riportando la votazione 52,50 la cui graduatoria non è stata ancora approvata.

Corsi di specializzazione e seminari:

anno 1991 aprile-ottobre corso semestrale di formazione per vice-direttori dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette presso la scuola centrale tributaria Ezio Vanoni - Roma con colloquio finale riportando il giudizio «ottimo»;

presentazione e discussione di relazione scritta titolo: «Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: art. 60 T.U.I.R. con valutazione «eccellente»;

anno 1995 dall'11 al 15 maggio 1995 corso presso la scuola centrale tributaria E. Vanoni - Roma - «Il nuovo processo tributario»;

anno 1996 dall'11 novembre 1996 al 16 novembre 1996 seminario presso la D.R.E. - Sardegna - Cagliari sulla prevenzione dei rischi ed azioni di sicurezza sui posti di lavoro, ex decreto legislativo n. 626/1994;

anno 1997 dal 5 maggio al 15 maggio corso presso la scuola centrale tributaria E. Vanoni - Roma corso su «Ufficio relazioni al pubblico»;

anno 1998 dal 6 aprile al 17 aprile presso la scuola superiore della pubblica amministrazione di Bologna corso sulla semplificazione legislativa e il controllo di gestione;

seminario informativo dal 4 al 15 maggio 1998 sul sistema ESAU applicato alle attività di commercio all'ingrosso e commercio al minuto presso la direzione regionale delle entrate per la Sardegna - Cagliari;

seminario sulle metodologie di controllo tenuto presso la D.R.E. di Cagliari il 10 dicembre 1998;

anno 1999 - corso seminario di formazione integrativa rivolto a funzionari delle imposte dirette in materia di IVA tenuto presso la D.R.E. di Cagliari dall'8 al 10 febbraio 1999;

seminario in tema di accertamento con adesione tenuto dalla scuola centrale tributaria presso la D.R.E. di Cagliari il 17 febbraio 1999;

seminario in tema di sanzioni tributarie non penali tenuta dalla scuola centrale tributaria presso la D.RE. di Cagliari il 13 e 14 aprile 1999;

Pubblicazioni e docenze:

anno 1996 - pubblicazione sulla rivista n. 17 del 29 aprile 1996 «Il Fisco» della tesi su «Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: art. 60 T.U.I.R»;

anno 1997 - incontri conferenze con gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale A. Gramsci di Tortolì sul tema: «Il fisco e i giovani»;

docenza di n. 60 ore sulla disciplina «Scienza delle finanze», presso l'istituto salesiano don Bosco di Lanusei;

anno 1998 - incontri conferenze con gli studenti dell'istituto tecnico commerciale A. Gramsci di Tortolì sul tema «Il Fisco e i giovani»;

anno 1998 - in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria della Sardegna presentazione al convegno sul «comune come ente promotore di sviluppo economico», organizzato dal comune di Villagrande Strisaili in data 5 dicembre 1998, di una relazione originale su «Il credito d'imposta per le piccole e medie aziende art. 4, legge n. 449/1997».

Esperienze politico amministrative:

legislatura 1995/2000 presso il comune di Villagrande Strisaili, fumzioni di vice-sindaco con incarico assessoriale con delega piena nei seguenti settori: programmazione - bilancio, commercio - lavoro, istruzione - cultura.

DIONIS BRUNA GABRIELA ANGELA

All'Amministrazione provinciale di Nuoro (assessorato alle politiche sociali).

La sottoscritta Cossu Antonietta Bonaria, ..., residente a ...., dichiara, sotto propria responsabilità il seguente *curriculum*:

attività politica nel collettivo femminista di via Donizetti, Cagliari, 1973;

laurea in materie letterarie (conseguita a Cagliari nella facoltà di lettere, 1976);

dirigente U.D.I. (Unione donne italiane) Nuoro, 1977;

collaborazione a un'inchiesta dell'U.D.I. su «Donna e lavoro nel nuorese» 1978;

presidente del consultorio familiare di Nuoro (luglio 1979-1982);

partecipazione a tutti i corsi sulle pari opportunità (indetti dal provveditorato agli studi e dalla commissione pari opportunità 1990-1997);

attività teatrale «Per educare gli adolescenti alle pari opportunità (Posada 8 marzo 1985 - scuola media).

segretaria cittadina dell'unione comunale dei DS di Nuoro anni 1997/1999;

dirigente Federazione DS Nuoro 2001 (comitato federale);

militante «Europa donna» (movimento di opinione europeo femminile per la lotta al tumore al seno, 2001).

01A5036

DECRETO 24 aprile 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Ismia» a r. l. con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Maria Luisa Autuori in data 5 maggio 1989, repertorio 27749 - registro società 132/1989 - tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Primo Maggio» a r.l. con sede in Rosarno (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Tullio Lanzo in data 10 novembre 1976 - repertorio 1613 - registro società 401 - tribunale di Palmi;

società cooperativa «Oleificio Cooperativo Samese» a r.l. con sede in Samo, costituita per rogito notaio Adele Penna in data 5 novembre 1985, repertorio 537 - registro società 1585 - tribunale di Locri;

società cooperativa «Natilia» a r.l. con sede in Natile di Careri, costituita per rogito notaio Anna Giubilato in data 23 ottobre 1985, repertorio1803 - registro società 1568 - tribunale di Locri;

società «Cooperativa Sociale Nuova Aurora a r.l.» con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Carlo Zagami in data 14 febbraio 1991 - repertorio 7077 - registro società 95/1991 - tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Società cooperativa Tessile Samese» a r.l., con sede Samo, in costituita per rogito notaio Antonio Carannante in data 31 agosto 1978 - repertorio 1027 - registro società 578 - tribunale di Locri;

società cooperativa «Edil Zeffiria» a r.l. con sede in Bruzzano Zeffirio, costituita per rogito notaio Adele Penna in data 24 ottobre 1985 - repertorio 526 - registro società 1572 - tribunale di Locri;

società cooperativa «Locride Due coop. Artigiana di Garanzia» a r.l. con sede in Locri, costituita per rogito notaio Rossella Maria Degiorgio in data 19 giugno 1990 - repertorio 12733 - registro società 2340 - tribunale di Locri;

società cooperativa «Ortoagrumaria Anojon» a r.l. con sede in Anoia Inferiore, costituita per rogito notaio Marco Cimellaro in data 12 agosto 1957 - repertorio 13309 - registro società 120 - tribunale di Palmi;

società cooperativa «C.I.R.A.S.» a r.l. con sede in Benestare, costituita per rogito notaio Raffaella Caiazzo in data 12 aprile 1985 - repertorio 15250 - registro società 1399 - tribunale di Locri;

società cooperativa «Rosarnese» a r.l. con sede in Rosarno costituita per rogito notaio Giuseppe Pappalardo in data 16 aprile 1992 - repertorio5315 - registro società 3083 - tribunale di Palmi;

società cooperativa «Aldebaran» a r.l. con sede in San Procopio, costituita per rogito notaio Maria Tripodi in data 29 agosto 1995 - repertorio 4468 - registro società 3549 - tribunale di Palmi;

società cooperativa «Dicone» a r.l. con sede in Caulonia, costituita per rogito notaio Antonio Santacroce in data 22 giugno 1989 - repertorio 16552 - registro società 2265 - tribunale di Locri;

società cooperativa «Fortezza» a r.l. con sede in Palmi, costituita per rogito notaio Fortunato Marazzita in data 30 settembre 1954 - repertorio 10762 - registro società 99 - tribunale di Palmi;

società cooperativa «Medma» con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio Fortunato Marazzita in data 16 maggio 1967 - repertorio 231 - registro società 208 - tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 24 aprile 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A4902

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona - Azienda speciale Ce.R.S.A.A., in Albenga, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, n. 60917 con il quale il Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona - Azienda speciale Ce.R.S.A.A., ubicato in Albenga (Savona), via Regione Rollo n. 16, è stato autorizzato ad effettuare le analisi chimico-fisiche valide ai fini delle certificazioni dell'olio di oliva extravergine a denominazione di origine «Riviera Ligure»;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica,

registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona - Azienda speciale Ce.R.S.A.A., ubicato in Albenga (Savona), via Regione Rollo n. 16, nella persona del responsabile dott. Alessandro Frumento, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;
determinazione acidità;
determinazione numero di perossidi.

01A5000

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 61136 con il quale il Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, è stato autorizzato ad effettuare le analisi chimico-fisiche valide ai fini delle certificazioni degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il Laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, ubicato in Roma, Via Appia Nuova n. 218, nella persona del responsabile dott. Enzo Niri, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il Laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del Laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi;

analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;

determinazione del contenuto di cere mediante gascromatografia con colonna capillare;

determinazione numero di perossidi;

determinazione dell'acidità;

determinazione della composizione e del contenuto di steroli mediante gascromatografia con colonna capillare;

preparazione degli esteri metilici degli acidi grassi;

valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine.

01A5002

DECRETO 23 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Dipartimento provinciale di Arezzo, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 1° agosto 2000 dal Laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, via Maginardo n. 1, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, via Maginardo n. 1, nella persona del responsabile dott. Carlo Bartoli ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità;

analisi gascromatografica di esteri metilici acidi grassi;

analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;

numero di perossidi;

residui organofosforati;

solventi alogenati.

01A5004

DECRETO 28 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio CE.FI.T. S.r.l. Centro fitofarmaci & tecnologie ambientali, in Avola, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 21 agosto 2000 dal Laboratorio CE.FI.T. s.r.l. Centro fitofarmaci & tecnologie ambientali, ubicato in Avola (Siracusa), via del Lido n. 108/A, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio CE.FI.T. S.r.l. Centro fitofarmaci & tecnologie ambientali, ubicato in Avola (Siracusa), via del Lido n. 108/A, nella persona del responsabile dott. Ettore Bordonaro, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Analisi spettrofotometrica, determinazione del ΔK;

determinazione del numero di perossidi;

determinazione dell'acidità.

01A5003

DECRETO 30 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio Ismar Chimica S.r.l., in Genova, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 22 marzo 2000 dal Laboratorio Ismar Chimica S.r.l., ubicato in Genova, via Isocorte n. 16, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio Ismar Chimica S.r.l., ubicato in Genova, via Isocorte n.16, nella persona del responsabile dott. Fabio De Paz, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità;
numero di perossidi;
spettrofotometria UV.

01A5001

DECRETO 20 aprile 2001.

Modificazione al decreto 4 aprile 2000, in ordine alle date di presentazione, rispettivamente delle domande di pagamenti per superficie e dei contratti di compravendita, per la trasformazione della paglia di lino e di canapa destinata alla produzione di fibre.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 160 del 26 giugno 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, modificato da ultimo dai regolamenti n. 1672/2000 e n. 1673/2000, concernenti misure particolari a favore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 2000, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 marzo 2001, concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 2316/99 della commissione del 22 ottobre 1999 e n. 2461/99 della commissione del 19 novembre 1999, in materia di pagamenti per superfici di taluni seminativi, nonché dei regolamenti (CE) n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della commissione relativi alla istituzione di un aiuto a favore di talune leguminose in grani;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini di presentazione rispettivamente delle domande di pagamenti per superficie e dei contratti di compravendita per la trasformazione della paglia di lino e di canapa destinata alla produzione di fibre;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 4 aprile 2000, richiamato nelle premesse, sono apportate, per la sola campagna di commercializzazione 2001/2002, le seguenti modificazioni:

a) il termine «29 aprile» previsto negli articoli 10, 11 e 18 è prorogato al «15 maggio 2001»;

b) la data del «15 luglio» indicata all'art. 12-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)*, è prorogata al «15 settembre 2001».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 131

01A5204

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 aprile 2001.

Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2000 del settore commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, già modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni e delle province autonome nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna delle regioni e province autonome può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonché a specifiche priorità, con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini delle determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive;

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 2001 con il quale è stato definito il piano programmatico di riparto delle risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il bando del «settore commercio» del 2000 ed è stato fissato al 28 febbraio 2001 il termine ultimo per l'indicazione da parte delle dette regioni e province autonome delle proprie suddette proposte con riferimento a tale bando;

Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome;

Considerato che l'art. 1-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuova un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione delle proposte regionali, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che l'art. 6-*bis* del medesimo decreto ministeriale prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni e province autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto, le approvi ai fini della formazione delle graduatorie;

Viste le determinazioni concordate tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le richiamate regioni e province autonome nel corso della riunione del 6 aprile 2001, convocata ai sensi del citato art. 1-*bis* per le valutazioni di cui al citato art. 6-*bis*;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, in merito alle domande del bando del 2000 riferite al «settore commercio»; tali proposte, concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate nonché le priorità regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale di cui al punto 5.c5.4 del detto testo unico, sia con riferimento alle graduatorie regionali ordinarie che speciali, sono riportate, rispettivamente, negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.

2. Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la graduatoria speciale, viene formata la sola graduatoria regionale ordinaria. Per le regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna proposta di priorità con i relativi punteggi finalizzata all'indicatore di cui al comma 1, quest'ultimo assume valore pari a zero per tutte le iniziative della corrispondente graduatoria, ordinaria o speciale, della regione medesima. Analogamente assumono valore pari a zero le singole priorità non espresse.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro: LETTA

Allegato n. 1

Legge n. 488/1992 – Proposte regionali relative alla formazione di graduatorie speciali ed alle risorse finanziarie alle stesse destinate per il bando del “settore commercio” del 2000 sulla base del piano programmatico di riparto delle risorse di cui al D.M. 25.1.2001

regione	tipo di graduatoria speciale	misura delle risorse disponibili destinata alla graduatoria speciale
PIEMONTE	ATTIVITA’	50%
VALLE D’AOSTA	NESSUNA	--
LOMBARDIA	ATTIVITA’	50%
TRENTINO ALTO ADIGE		
TRENTO	NESSUNA	--
BOLZANO	NESSUNA	--
VENETO	AREA	30%
FRIULI VENEZIA GIULIA	NESSUNA	--
LIGURIA	ATTIVITA’	40%
EMILIA ROMAGNA	NESSUNA	--
TOSCANA	AREA	25%
UMBRIA	AREA	30%
MARCHE	AREA	30%
LAZIO	ATTIVITA’	35%
ABRUZZO	AREA	20%
MOLISE	ATTIVITA’	40%
CAMPANIA	ATTIVITA’	40%
PUGLIA	ATTIVITA’	50%
BASILICATA	NESSUNA	--
CALABRIA	ATTIVITA’	50%
SICILIA	AREA	50%
SARDEGNA	ATTIVITA’	50%

Allegato n. 2

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE PIEMONTE
(Commercio)

Priorità

AREA: COMUNI CON POPOLAZIONE >A 10.000 ABITANTI
ACQUI TERME, ALPIGNANO, AVIGLIANA, BEINASCO, BORGARO TORINESE, CANELLI, CARMAGNOLA, CASELLE TORINESE, CHIERI, CHIVASSO, CIRIE', COLLEGNO, CUORGNE', DOMODOSSOLA, GIAVENO, GRUGLIASCO, IVREA, LEINI, MONCALIERI [OB.2 DEROGA 87.3.C], MONCALIERI [SOST. TRANS. OB.2], NICHELINO, NOVI LIGURE, OMEGNA, ORBASSANO, OVADA, PIANEZZA, PINEROLO, PIOSSASCO, RIVALTA DI TORINO, RIVAROLO CANAVESE, RIVOLI, SALUZZO, SAN MAURO TORINESE, SANTENA, SETTIMO TORINESE, TORINO [OB.2 DEROGA 87.3.C], TORINO [SOST. TRANS. OB.2], TORTONA, VENARIA REALE, VERBANIA, VINOVO, VOLPIANO

Attività	Tipologia	Punti
CO.B - Attività di cui alla nota 2	Nuovo Impianto	10
	Ampliamento	9
	Ristrutturazione	8
CO.E - Attività di cui alla nota 5	Nuovo Impianto	21
	Ampliamento	20
CO.G - Attività di cui alla nota 7	Nuovo Impianto	7
	Ampliamento	6
CO.I - Attività di cui alla nota 9	Nuovo Impianto	30
	Ampliamento	29
CO.N - Attività di cui alla nota 12	Nuovo Impianto	5
	Ampliamento	3
	Ammodernamento	2
	Ristrutturazione	1

AREA: COMUNI CON POPOLAZIONE < A 10.000 ABITANTI
ACCEGLIO, AGLIANO, AGLIE', AILOCHE, AIRASCA, AISONE, ALA DI STURA, ALAGNA VALSESIA, ALBANO VERCELLESE, ALBARETTO DELLA TORRE, ALBERA LIGURE, ALBIANO D'IVREA, ALICE BEL COLLE, ALICE SUPERIORE, ALLUVIONI CAMBIO', ALMESE, ALPETTE, ALTO, ALZANO SCRIVIA, ANDEZENO, ANDRATE, ANGROGNA, ANTIGNANO, ANTRONA SCHIERANCO, ANZOLA D'OSSOLA, ARAMENGO, ARBORIO, ARGENTERA, ARGUELLO, ARIGNANO, ARIZZANO, AROLA, ARQUATA SCRIVIA, ASIGLIANO VERCELLESE, AURANO, AVOLASCA, AZEGLIO, BACENO, BAGNASCO, BAGNOLO PIEMONTE, BAIRO, BALANGERO, BALDISSERO CANAVESE, BALDISSERO TORINESE, BALME, BALMUCCIA, BALOCCO, BANCHETTE, BANNIO ANZINO, BARBANIA, BARDONECCHIA, BARGE, BARONE CANAVESE, BASALUZZO, BATTIFOLLO, BAVENO, BEE, BELFORTE MONFERRATO, BELGIRATE, BELLINO, BELVEDERE LANGHE, BELVEGLIO, BENEVELLO, BERGOLO, BERNEZZO, BERZANO DI TORTONA, BEURA-CARDEZZA, BIBIANA, BISTAGNO, BOBBIO PELLICE, BOCCIOLETO, BOGNANCO, BOLLENGO, BONVICINO, BORGHETTO DI BORBERA, BORGIALLO, BORGO VERCELLI, BORGOFRANCO D'IVREA, BORGOMALE, BORGOMASINO, BORGONE SUSA, BOSCONERO, BOSIA, BOSIO, BOSSOLASCO, BOVES, BRANDIZZO, BREIA, BRIAGLIA, BRICHERASIO, BRIGA ALTA, BRIGNANO-FRASCATA, BRONDELLO, BROSSASCO, BROSSO, BROVELLO-CARPUGNINO, BROZOLO, BRUINO, BRUNO, BRUSASCO, BRUZOLO, BUBBIO, BURIASCO, BUROLO, BURONZO, BUSANO, BUSSOLENO, BUTTIGLIERA ALTA, CABELLA LIGURE, CAFASSE, CALAMANDRANA, CALASCA-CASTIGLIONE, CALLIANO, CALOSSO, CALUSO, CAMAGNA MONFERRATO, CAMBIANO, CAMBIASCA, CAMBURZANO, CAMERANA, CAMERANO CASASCO, CAMPERTOGNO, CAMPIGLIONE-FENILE, CANDIA CANAVESE, CANDIOLO, CANISCHIO, CANNERO RIVIERA, CANNOBIO, CANOSIO, CANTALUPA, CANTALUPO LIGURE, CANTOIRA, CAPRAUNA, CAPREZZO, CAPRIATA D'ORBA, CAPRIE, CAPRIGLIO, CAPRILE, CARAGLIO, CARAVINO, CARBONARA SCRIVIA, CARCOFORO, CAREMA, CARESANA, CARESANABLOT, CAREZZANO, CARIGNANO, CARPENETO, CARREGA LIGURE, CARROSIO, CARTIGNANO, CARTOSIO, CASAL CERMELLI, CASALBORGONE, CASALE CORTE CERRO, CASALEGGIO BOIRO, CASALNOCETO, CASANOVA ELVO, CASASCO, CASCINETTE D'IVREA, CASELETTE, CASSANO SPINOLA, CASSINASCO, CASSINE, CASSINELLE, CASTAGNETO PO, CASTAGNOLE DELLE LANZE, CASTAGNOLE MONFERRATO, CASTAGNOLE PIEMONTE, CASTEL BOGLIONE, CASTEL ROCCHERO, CASTELDELFINO, CASTELLAMONTE, CASTELLANIA, CASTELLAR, CASTELLAR GUIDOBONO, CASTELLAZZO BORMIDA, CASTELLETTO D'ERRO, CASTELLETTO D'ORBA, CASTELLETTO MOLINA, CASTELLETTO UZZONE, CASTELLINO TANARO, CASTELMAGNO, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO BORMIDA, CASTELNUOVO CALCEA, CASTELNUOVO DI CEVA, CASTELNUOVO NIGRA, CASTELNUOVO SCRIVIA, CASTELSPINA, CASTIGLIONE TINELLA, CASTIGLIONE TORINESE, CASTINO, CAVAGLIO-SPOCCIA, CAVAGNOLO, CAVATORE, CAVOUR, CELLE DI MACRA, CELLE ENOMONDO, CELLIO, CEPPO MORELLI, CERCENASCO, CERES, CERESETO, CERESOLE REALE, CERRETO D'ASTI, CERRETO GRUE, CERRETO LANGHE, CERRINA MONFERRATO, CERRO TANARO, CERVASCA, CERVATTO, CESANA TORINESE, CESARA, CESSOLE, CEVA, CHIALAMBERTO, CHIANOCCO, CHIAVERANO, CHIESANUOVA, CHIOMONTE, CHIUSA DI PESIO, CHIUSA DI SAN MICHELE, CICONIO, CIGLIE', CINAGLIO, CINTANO, CINZANO, CISSONE, CISTERNA D'ASTI, CIVIASCO, CLAVIERE, COASSOLO TORINESE, COAZZE, COAZZOLO, COCCONATO, COGGIOLA, COLLERETTO CASTELNUOVO, COLLERETTO GIACOSA, COLLOBIANO, CONDOVE, CORIO, CORSIONE, CORTANZE, CORTAZZONE, CORTEMILIA, CORTIGLIONE, COSSANO BELBO, COSSANO CANAVESE, COSSOGNO, COSTA VESCOVATO, COSTANZANA, COSTIGLIOLE D'ASTI, COSTIGLIOLE SALUZZO, CRAVAGLIANA, CRAVANZANA, CRAVEGGIA, CREMOLINO, CREVACUORE, CREVOLADOSSOLA, CRISSOLO, CRODO, CUCCARO MONFERRATO, CUCEGLIO, CUMIANA, CUNICO, CURSOLO-ORASSO, DEMONTE, DENICE, DERNICE, DESANA, DONATO, DRONERO, DRUENTO, DRUOGNO, ELVA, ENTRACQUE, ENVIE, EXILLES, FABBRICA CURONE, FALMENTA, FAVRIA, FEISOGLIO, FELETTO, FENESTRELLE, FIANO, FIORANO CANAVESE, FOBELLO, FOGLIZZO, FONTANILE, FORMAZZA, FORMIGLIANA, FORNO CANAVESE, FRABOSA SOPRANA, FRABOSA SOTTANA, FRACONALTO, FRANCAVILLA BISIO, FRASSINELLO MONFERRATO, FRASSINETTO, FRASSINO, FRESONARA, FRONT, FROSSASCO, GABIANO, GAIOLA, GAMBASCA, GARBAGNA, GARESSIO, GARZIGLIANA, GASSINO TORINESE, GAVAZZANA, GAVI, GERMAGNANO, GERMAGNO, GHIFFA, GHISLARENGO, GIAGLIONE, GIGNESE, GIVOLETTO, GORZEGNO, GOTTASECCA, GRAGLIA, GRANA, GRAVELLONA TOCE, GRAVERE, GREGGIO, GREMIASCO, GROGNARDO, GRONDONA, GROSCAVALLO, GROSSO, GUARDABOSONE, GUAZZORA, GURRO, IGLIANO, INCISA SCAPACCINO, INGRIA, INTRAGNA, INVERSO PINASCA, ISASCA, ISOLA D'ASTI, ISOLA SANT'ANTONIO, ISOLABELLA, ISSIGLIO, LA CASSA, LA LOGGIA, LAGNASCO, LANZO TORINESE, LAURIANO, LEMIE, LENTA, LEQUIO BERRIA, LERMA, LESEGNO, LESSOLO, LEVICE, LEVONE, LIGNANA, LIMONE PIEMONTE, LISIO, LOAZZOLO, LOCANA, LOMBARDORE, LOMBRIASCO, LORANZE', LOREGLIA, LUGNACCO, LUSERNA SAN GIOVANNI, LUSERNETTA, LUSIGLIE', MACELLO, MACRA, MACUGNAGA, MADONNA DEL SASSO, MAGLIONE, MAGNANO, MALESCO, MALVICINO, MANTA, MARANZANA, MARENTINO, MARMORA, MARSAGLIA, MARTINIANA PO, MASERA, MASSELLO, MASSIOLA, MATHI, MATTIE, MAZZE', MEANA DI SUSA, MELAZZO, MELLE, MERANA, MERCENASCO, MERGOZZO, MEUGLIANO, MEZZENILE, MIAZZINA, MOASCA, MOIOLA, MOLARE, MOLINO DEI TORTI, MOLLIA, MOMBALDONE, MOMBARCARO, MOMBARUZZO, MOMBASIGLIO, MOMBELLO DI TORINO, MOMBELLO MONFERRATO, MOMBERCELLI, MOMPANTERO, MOMPERONE, MONASTERO BORMIDA, MONASTERO DI LANZO, MONASTERO DI VASCO, MONASTEROLO CASOTTO, MONCENISIO, MONCESTINO, MONESIGLIO, MONGARDINO, MONGIARDINO LIGURE, MONGRANDO, MONLEALE, MONTABONE, MONTACUTO, MONTAFIA, MONTALDEO, MONTALDO BORMIDA, MONTALDO DI MONDOVI',

MONTALDO SCARAMPI, MONTALDO TORINESE, MONTALENGHE, MONTALTO DORA, MONTANARO, MONTECHIARO D'ACQUI, MONTECHIARO D'ASTI, MONTECRESTESE, MONTEGIOCO, MONTEGROSSO D'ASTI, MONTEMALE DI CUNEO, MONTEMARZINO, MONTEROSSO GRANA, MONTESCHENO, MONTEU DA PO, MONTEZEMOLO, MONTIGLIO MONFERRATO [OB.2], MORANSENGO, MORBELLO, MORIONDO TORINESE, MORNESE, MORSASCO, MOTTA DE' CONTI, MURAZZANO, MURISENGO, MUZZANO, NETRO, NIELLA BELBO, NIELLA TANARO, NIZZA MONFERRATO, NOASCA, NOLE, NOMAGLIO, NONE, NONIO, NOVALESA, NUCETTO, OCCHIEPPO INFERIORE, OCCHIEPPO SUPERIORE, ODALENGO GRANDE, ODALENGO PICCOLO, OGGEBBIO, OGLIANICO, OLCENENGO, OLDENICO, OLIVOLA, OLMO GENTILE, ONCINO, ORIO CANAVESE, ORMEA, ORNAVASSO, ORSARA BORMIDA, OSASCO, OSASIO, OSTANA, OTTIGLIO, OULX, OZEGNA, PADERNA, PAESANA, PAGNO, PALAZZO CANAVESE, PALAZZOLO VERCELLESE, PALLANZENO, PAMPARATO, PANCALIERI, PARELLA, PARETO, PARODI LIGURE, PAROLDO, PASSERANO MARMORITO, PASTURANA, PAVAROLO, PAVONE CANAVESE, PECCO, PECETTO TORINESE, PERLETTO, PERLO, PEROSA ARGENTINA, PEROSA CANAVESE, PERRERO, PERTENGO, PERTUSIO, PESSINETTO, PEVERAGNO, PEZZANA, PEZZOLO VALLE UZZONE, PIANFEI, PIASCO, PIEA, PIEDIMULERA, PIETRAPORZIO, PIEVE VERGONTE, PILA, PINASCA, PINO TORINESE, PIOBESI TORINESE, PIODE, PIOVA' MASSAIA, PISCINA, PIVERONE, POIRINO, POLLONE, POMARETTO, PONT-CANAVESE, PONTECHIANALE, PONTI, PONZONE, PORTE, PORTULA, POSTUA, POZZOL GROPPO, POZZOLO FORMIGARO, PRADLEVES, PRAGELATO, PRALI, PRALORMO, PRAMOLLO, PRAROLO, PRAROSTINO, PRASCO, PRASCORSANO, PRATIGLIONE, PRAY, PRAZZO, PREDOSA, PREMENO, PREMIA, PREMOSELLO-CHIOVENDA, PRIERO, PRIOLA, PRUNETTO, QUAGLIUZZO, QUARANTI, QUARGNENTO, QUARNA SOPRA, QUARNA SOTTO, QUARONA, QUASSOLO, QUINCINETTO, QUINTO VERCELLESE, RASSA, RE, REANO, REVELLO, REVIGLIASCO D'ASTI, RIBORDONE, RICALDONE, RIFREDDO, RIMA SAN GIUSEPPE, RIMASCO, RIMELLA, RITTANA, RIVA PRESSO CHIERI, RIVA VALDOBBIA, RIVALBA, RIVALTA BORMIDA, RIVARA, RIVAROSSA, RIVE, ROASCHIA, ROASCIO, ROATTO, ROBASSOMERO, ROBELLA, ROBILANTE, ROBURENT, ROCCA CANAVESE, ROCCA GRIMALDA, ROCCABRUNA, ROCCAFORTE LIGURE, ROCCAFORTE MONDOVI', ROCCASPARVERA, ROCCAVERANO, ROCCAVIONE, ROCCHETTA BELBO, ROCCHETTA LIGURE, ROCCHETTA PALAFEA, ROCCHETTA TANARO, ROLETTO, ROMANO CANAVESE, RONCO CANAVESE, RONDISSONE, RONSECCO, RORA', ROSSA, ROSSANA, ROSTA, ROURE, ROVASENDA, RUBIANA, RUEGLIO, SABBIA, SALA BIELLESE, SALASCO, SALASSA, SALBERTRAND, SALE, SALE DELLE LANGHE, SALE SAN GIOVANNI, SALERANO CANAVESE, SALI VERCELLESE, SALICETO, SALZA DI PINEROLO, SAMBUCO, SAMONE, SAMPEYRE, SAN BENEDETTO BELBO, SAN BENIGNO CANAVESE, SAN BERNARDINO VERBANO, SAN CARLO CANAVESE, SAN COLOMBANO BELMONTE, SAN CRISTOFORO, SAN DAMIANO D'ASTI, SAN DAMIANO MACRA, SAN DIDERO, SAN FRANCESCO AL CAMPO, SAN GERMANO CHISONE, SAN GIACOMO VERCELLESE, SAN GILLIO, SAN GIORGIO CANAVESE, SAN GIORGIO SCARAMPI, SAN GIORIO DI SUSA, SAN GIUSTO CANAVESE, SAN MARTINO ALFIERI, SAN MARTINO CANAVESE, SAN MARZANO OLIVETO, SAN MAURIZIO CANAVESE, SAN MICHELE MONDOVI', SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN PONSO, SAN RAFFAELE CIMENA, SAN SEBASTIANO CURONE, SAN SEBASTIANO DA PO, SAN SECONDO DI PINEROLO, SANFRONT, SANGANO, SANT'AGATA FOSSILI, SANT'AMBROGIO DI TORINO, SANT'ANTONINO DI SUSA, SANTA MARIA MAGGIORE, SANTO STEFANO BELBO, SARDIGLIANO, SAREZZANO, SAUZE D'OULX, SAUZE DI CESANA, SCAGNELLO, SCALENGHE, SCARMAGNO, SCARNAFIGI, SCIOLZE, SCOPA, SCOPELLO, SCURZOLENGO, SEPPIANA, SEROLE, SERRALUNGA DI CREA, SERRAVALLE LANGHE, SERRAVALLE SCRIVIA, SESSAME, SESTRIERE, SETTIME, SETTIMO ROTTARO, SETTIMO VITTONE, SEZZADIO, SILVANO D'ORBA, SOGLIO, SOMANO, SORDEVOLO, SOSTEGNO, SPARONE, SPIGNO MONFERRATO, SPINETO SCRIVIA, STAZZANO, STRAMBINELLO, STRAMBINO, STRESA, STREVI, STROPPIANA, STROPPO, SUSA, TAGLIOLO MONFERRATO, TASSAROLO, TAVAGNASCO, TERZO, TOCENO, TONCO, TONENGO, TORRAZZA PIEMONTE, TORRAZZO, TORRE BORMIDA, TORRE CANAVESE, TORRE MONDOVI', TORRE PELLICE, TORRESINA, TRANA, TRAREGO VIGGIONA, TRASQUERA, TRAUSELLA, TRAVERSELLA, TRAVES, TREVILLE, TRICERRO, TRINO, TRISOBBIO, TROFARELLO, TRONTANO, USSEAUX, USSEGLIO, VAGLIO SERRA, VAIE, VAL DELLA TORRE, VALDIERI, VALDUGGIA, VALGIOIE, VALGRANA, VALLO TORINESE, VALLORIATE, VALMALA, VALPERGA, VALPRATO SOANA, VALSTRONA, VANZONE CON SAN CARLO, VARALLO, VARISELLA, VARZO, VAUDA CANAVESE, VENASCA, VENAUS, VERNANTE, VEROLENGO, VERRUA SAVOIA, VERZUOLO, VESIME, VESTIGNE', VIALE, VIALFRE', VICO CANAVESE, VICOFORTE, VIDRACCO, VIGANELLA, VIGLIANO D'ASTI, VIGNALE MONFERRATO, VIGNOLE BORBERA, VIGNOLO, VIGNONE, VIGONE, VIGUZZOLO, VILLA SAN SECONDO, VILLADEATI, VILLADOSSOLA, VILLAFRANCA PIEMONTE, VILLALVERNIA, VILLAMIROGLIO, VILLANOVA CANAVESE, VILLANOVA D'ASTI, VILLANOVA MONDOVI', VILLAR DORA, VILLAR FOCCHIARDO, VILLAR PELLICE, VILLAR PEROSA, VILLAR SAN COSTANZO, VILLARBASSE, VILLARBOIT, VILLAREGGIA, VILLAROMAGNANO, VILLASTELLONE, VILLATA, VILLETTE, VINADIO, VINCHIO, VIOLA, VIRLE PIEMONTE, VISCHE, VISONE, VISTRORIO, VIU', VOCCA, VOGOGNA, VOLPEDO, VOLPEGLINO, VOLTAGGIO, VOLVERA, ZIMONE, ZUBIENA

Attività	Tipologia	Punti
CO.A - Attività di cui alla nota 1	Nuovo Impianto	27
	Ampliamento	26
	Ristrutturazione	25
CO.B - Attività di cui alla nota 2	Nuovo Impianto	18
	Ampliamento	17
	Ristrutturazione	16
CO.D - Attività di cui alla nota 4	Nuovo Impianto	30
	Ampliamento	29
CO.G - Attività di cui alla nota 7	Nuovo Impianto	15
	Ampliamento	14
CO.M - Attività di cui alla nota 11	Nuovo Impianto	24
	Ampliamento	23
	Ammodernamento	22
	Riattivazione	19
	Riconversione	20
	Ristrutturazione	21
CO.N - Attività di cui alla nota 12	Nuovo Impianto	12
	Ampliamento	11
	Ammodernamento	10
	Riattivazione	7
	Riconversione	8
	Ristrutturazione	9

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
REGIONE PIEMONTE
(Commercio)

Priorità

AREA: TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE Tutta la REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CO.C - Attività di cui alla nota 3, CO.O1 - Attività di cui alla nota 13, CO.O3 - Attività di cui alla nota 15, CO.O4 - Attività di cui alla nota 16	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento	19
	Ristrutturazione	18
	Ammodernamento (1)	17
	Riconversione (1)	16
	Riattivazione (1)	15

(1) limitatamente alle attività di cui alle note 13, 15 e 16

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE VALLE D'AOSTA
(Commercio)

Priorità
Nessuna.

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE
REGIONE VALLE D'AOSTA
(Commercio)

Priorità
Nessuna.

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE LOMBARDIA
(Commercio)

Priorità

AREA: TUTTA LA REGIONE LOMBARDIA Tutta la REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CO.A - Attività di cui alla nota 1, CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.O1 - Attività di cui alla nota 13	Ristrutturazione	30
	Trasferimento	25
	Ampliamento	20
	Nuovo Impianto	5

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
REGIONE LOMBARDIA
(Commercio)

Priorità

AREA: TUTTA LA REGIONE LOMBARDIA Tutta la REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CO.A - Attività di cui alla nota 1, CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.O1 - Attività di cui alla nota 13	Ristrutturazione	20
	Trasferimento	15
	Ampliamento	10
	Nuovo Impianto	5

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
(Commercio)

Priorità
Nessuna.

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
(Commercio)

Priorità
Nessuna.

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE VENETO
(Commercio)

Priorità

AREA: COMUNI INTERESSATI AI PATTI TERRITORIALI
ADRIA, AGNA, AGORDO, AGUGLIARO, ALANO DI PIAVE, ALBAREDO D'ADIGE, ALBETTONE, ALLEGHE, ALTISSIMO, ANGIARI, ANGUILLARA VENETA, ANNONE VENETO, ARIANO NEL POLESINE, ARQUA' PETRARCA, ARQUA' POLESINE, ARRE, ARSIE', ARSIERO, ASIAGO, ASIGLIANO VENETO, AURONZO DI CADORE, BADIA CALAVENA, BADIA POLESINE, BAGNOLI DI SOPRA, BAGNOLO DI PO, BAONE, BARBARANO VICENTINO, BARBONA, BATTAGLIA TERME, BERGANTINO, BEVILACQUA, BOARA PISANI, BONAVIGO, BORCA DI CADORE, BOSARO, BOSCHI SANT'ANNA, BOSCO CHIESANUOVA, BOVOLENTA, BRENTINO BELLUNO, BROGLIANO, CALALZO DI CADORE, CALTO, CALTRANO, CALVENE, CAMPAGNA LUPIA, CAMPIGLIA DEI BERICI, CANALE D'AGORDO, CANARO, CANDA, CANDIANA, CAORLE [OB.2], CAORLE [SOST. TRANS. OB.2], CARCERI, CARTURA, CASALE DI SCODOSIA, CASALEONE, CASTAGNARO, CASTEGNERO, CASTELBALDO, CASTELGOMBERTO, CASTELGUGLIELMO, CASTELMASSA, CASTELNOVO BARIANO, CAVARZERE, CAZZANO DI TRAMIGNA, CEGGIA, CENCENIGHE AGORDINO, CENESELLI, CEREA [OB.2], CEREA [SOST. TRANS. OB.2], CEREGNANO, CESIOMAGGIORE, CHIAMPO [OB.2], CHIAMPO [SOST. TRANS. OB.2], CHIOGGIA [OB.2 DEROGA 87.3.C], CHIOGGIA [SOST. TRANS. OB.2], CIBIANA DI CADORE, CINTO CAOMAGGIORE, CINTO EUGANEO, COGOLLO DEL CENGIO, COLLE SANTA LUCIA, COLOGNA VENETA, COMELICO SUPERIORE, CONA, CONCO, CONCORDIA SAGITTARIA [OB.2], CONCORDIA SAGITTARIA [SOST. TRANS. OB.2], CONSELVE, CORBOLA, CORNEDO VICENTINO, COSTA DI ROVIGO, CRESPADORO, CRESPINO, DANTA DI CADORE, DOLCE', DOMEGGE DI CADORE, DUE CARRARE [SOST. TRANS. OB.2], ENEGO, ERACLEA, ERBEZZO, ESTE [OB.2 DEROGA 87.3.C], ESTE [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], FALCADE, FARA VICENTINO, FELTRE, FERRARA DI MONTE BALDO, FICAROLO, FIESSO UMBERTIANO, FONZASO, FORNO DI ZOLDO, FOSSALTA DI PIAVE, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, FOZA, FRATTA POLESINE, FUMANE, GAIBA, GALLIO, GAMBUGLIANO, GIACCIANO CON BARUCHELLA, GOSALDO, GRANCONA, GRANZE, GRUARO, LA VALLE AGORDINA, LAGHI, LAMON, LASTEBASSE, LEGNAGO [OB.2], LEGNAGO [SOST. TRANS. OB.2], LENDINARA, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, LONGARE, LORENZAGO DI CADORE, LOREO, LOZZO ATESTINO, LOZZO DI CADORE, LUGO DI VICENZA, LUSIANA, MAROSTICA, MASI, MASON VICENTINO, MEGLIADINO SAN FIDENZIO, MEGLIADINO SAN VITALE, MELARA, MEOLO, MERLARA, MEZZANE DI SOTTO, MINERBE, MIRA, MOLVENA, MONSELICE, MONTAGNANA, MONTE DI MALO, MONTEGALDA, MONTEGALDELLA, MOSSANO, MUSILE DI PIAVE, NANTO, NOGAROLE VICENTINO, NOVENTA DI PIAVE, NOVENTA VICENTINA, OCCHIOBELLO, OSPEDALETTO EUGANEO, PAPOZZE, PEDAVENA, PEDEMONTE, PERAROLO DI CADORE, PERNUMIA, PETTORAZZA GRIMANI, PIACENZA D'ADIGE, PIANEZZE, PIEVE DI CADORE, PIOVENE ROCCHETTE, POIANA MAGGIORE, POLESELLA, PONSO, PONTECCHIO POLESINE, PORTO TOLLE, PORTOGRUARO [OB.2], PORTOGRUARO [SOST. TRANS. OB.2], PORTOVIRO, POSINA, POZZONOVO, PRAMAGGIORE, PRESSANA, QUERO, RECOARO TERME, RIVAMONTE AGORDINO, ROANA, ROCCA PIETORE, ROSOLINA, ROTZO, ROVERCHIARA, ROVERE' VERONESE, ROVEREDO DI GUA', ROVIGO [OB.2], ROVIGO [SOST. TRANS. OB.2], SALCEDO, SALETTO, SAN BELLINO, SAN DONA' DI PIAVE, SAN GERMANO DEI BERICI, SAN GIOVANNI ILARIONE, SAN GREGORIO NELLE ALPI, SAN MAURO DI SALINE, SAN NICOLO' DI COMELICO, SAN PIETRO DI CADORE, SAN PIETRO DI MORUBIO, SAN PIETRO MUSSOLINO, SAN PIETRO VIMINARIO, SAN TOMASO AGORDINO, SAN ZENO DI MONTAGNA, SANGUINETTO, SANT'ANNA D'ALFAEDO, SANT'ELENA, SANT'URBANO, SANTA GIUSTINA, SANTA MARGHERITA D'ADIGE, SANTO STEFANO DI CADORE, SANTO STINO DI LIVENZA, SAPPADA, SARCEDO, SELVA DI CADORE, SELVA DI PROGNO, SEREN DEL GRAPPA, SOLESINO, SOSSANO, SOVRAMONTE, STANGHELLA, STIENTA, TAGLIO DI PO, TAIBON AGORDINO, TEGLIO VENETO, TERRASSA PADOVANA, TERRAZZO, TONEZZA DEL CIMONE, TORRE DI MOSTO, TORREBELVICINO, TRECENTA,

TREGNAGO, TRIBANO, TRISSINO, URBANA, VALDASTICO, VALLADA AGORDINA, VALLE DI CADORE, VALLI DEL PASUBIO, VALSTAGNA, VAS, VELO D'ASTICO, VELO VERONESE, VENEZIA [OB.2 DEROGA 87.3.C], VENEZIA [SOST. TRANS. OB.2], VERONELLA, VESTENANOVA, VIGHIZZOLO D'ESTE, VIGO DI CADORE, VILLA BARTOLOMEA, VILLA ESTENSE, VILLADOSE, VILLAGA, VILLAMARZANA, VILLANOVA DEL GHEBBO, VO, VODO CADORE, VOLTAGO AGORDINO, ZOLDO ALTO, ZOPPE' DI CADORE, ZOVENCEDO, ZUGLIANO		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Ampliamento	30
	Ristrutturazione	29
	Trasferimento	28
CO.G - Attività di cui alla nota 7, CO.I - Attività di cui alla nota 9	Ampliamento	28
	Trasferimento	26
CO.N - Attività di cui alla nota 12	Ampliamento	29
	Ristrutturazione	28
	Trasferimento	27

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
REGIONE VENETO
(Commercio)

Priorità

AREA: TUTTA LA REGIONE Tutta la REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CO.O1 - Attività di cui alla nota 13	Nuovo Impianto, Ampliamento	20
	Ammodernamento, Ristrutturazione	19
CO.O3 - Attività di cui alla nota 15	Nuovo Impianto, Ampliamento	19
	Ammodernamento, Ristrutturazione	18
CO.O4 - Attività di cui alla nota 16	Nuovo Impianto, Ampliamento	18
	Ammodernamento, Ristrutturazione	17

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(Commercio)

Priorità

AREA: FRIULI-VENEZIA GIULIA Tutta la REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CO.A - Attività di cui alla nota 1	Ampliamento	20
	Ristrutturazione	19
	Trasferimento	15
CO.B - Attività di cui alla nota 2	Ampliamento	30
	Ristrutturazione	29
	Trasferimento	25
CO.C - Attività di cui alla nota 3	Ampliamento	15
	Ristrutturazione	14
	Trasferimento	10

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(Commercio)

Priorità

Nessuna.

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE LIGURIA
(Commercio)

Priorità

AREA: LIGURIA
Tutta la REGIONE

Attività	Tipologia	Punti
CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Ampliamento, Ristrutturazione, Trasferimento	30
	Nuovo Impianto	20
CO.D - Attività di cui alla nota 4	Trasferimento	10
CO.I - Attività di cui alla nota 9	Nuovo Impianto	20

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
REGIONE LIGURIA
(Commercio)

Priorità

AREA: LIGURIA
Tutta la REGIONE

Attività	Tipologia	Punti
CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Ampliamento, Ristrutturazione, Trasferimento	20
	Nuovo Impianto	10

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(Commercio)

Priorità

AREA: OBIETTIVO 2
ALBARETO, ALFONSINE [OB.2], ARGENTA [OB.2], BAGNACAVALLO [OB.2], BAGNO DI ROMAGNA, BAISO [OB.2], BARDI, BEDONIA, BERCETO, BERRA, BETTOLA, BOBBIO, BONDENO [OB.2], BORE, BORGO TOSSIGNANO, BORGO VAL DI TARO, BRISIGHELLA [OB.2], BUSANA, CALESTANO, CAMINATA, CAMUGNANO, CANOSSA [OB.2], CARPINETI, CASINA [OB.2], CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE [OB.2], CASTEL D'AIANO, CASTEL DEL RIO, CASTEL DI CASIO, CASTELNOVO NE'MONTI [OB.2], CASTELNOVO NE'MONTI [SOST. TRANS. OB.2], CASTIGLIONE DEI PEPOLI, CERIGNALE, CERVIA [OB.2], CIVITELLA DI ROMAGNA, CODIGORO, COLI, COLLAGNA, COMACCHIO [OB.2 DEROGA 87.3.C], COMACCHIO [OB.2], COMACCHIO [SOST. TRANS. OB.2], COMPIANO, CONSELICE [OB.2], COPPARO [OB.2 DEROGA 87.3.C], COPPARO [OB.2], COPPARO [SOST. TRANS. OB.2], CORNIGLIO, CORTE BRUGNATELLA, COTIGNOLA [OB.2], DOVADOLA, FAENZA [OB.2], FANANO, FARINI, FERRARA [OB.2 DEROGA 87.3.C], FERRARA [OB.2], FERRARA [SOST. TRANS. OB.2], FERRIERE, FIUMALBO, FONTANELICE, FORMIGNANA, FRASSINORO, FUSIGNANO [OB.2], GALEATA, GORO, GRANAGLIONE, GROPPARELLO [OB.2], JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, LAMA MOCOGNO, LIGONCHIO, LIZZANO IN BELVEDERE, LUGO [OB.2], MASI TORELLO [OB.2], MASSA FISCAGLIA, MASSA LOMBARDA [OB.2], MELDOLA [OB.2], MERCATO SARACENO, MESOLA, MIGLIARINO, MIGLIARO, MODIGLIANA [OB.2], MONCHIO DELLE CORTI, MONDAINO, MONTECRETO, MONTEFIORINO, MONTEGRIDOLFO, MONTESE, MORFASSO, NEVIANO DEGLI ARDUINI, OSTELLATO, OTTONE, PALAGANO, PALANZANO, PAVULLO NEL FRIGNANO [OB.2], PAVULLO NEL FRIGNANO [SOST. TRANS. OB.2], PECORARA, PELLEGRINO PARMENSE, PIEVEPELAGO, PIOZZANO, POLINAGO, PORRETTA TERME [OB.2], PORTICO E SAN BENEDETTO, PORTOMAGGIORE [OB.2], PREDAPPIO [OB.2], PREMILCUORE, RAMISETO, RAVENNA [OB.2 DEROGA 87.3.C], RAVENNA [OB.2], RIOLO TERME [OB.2], RIOLUNATO, RO [OB.2 DEROGA 87.3.C], RO [OB.2], ROCCA SAN CASCIANO, RONCOFREDDO, RUSSI [OB.2], SALUDECIO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, SARSINA, SESTOLA, SOGLIANO AL RUBICONE, SOLAROLO [OB.2], TERENZO, TIZZANO VAL PARMA, TOANO, TORNOLO, TORRIANA, TRAVO [OB.2], TREDOZIO, TRESIGALLO, VALMOZZOLA, VARANO DE'MELEGARI [OB.2], VARSI, VERGHERETO, VERNASCA, VETTO, VIANO [OB.2], VILLA MINOZZO, VOGHIERA [OB.2], ZERBA, ZOCCA

Attività	Tipologia	Punti
CO.A - Attività di cui alla nota 1, CO.D - Attività di cui alla nota 4, CO.E - Attività di cui alla nota 5, CO.F - Attività di cui alla nota 6, CO.G - Attività di cui alla nota 7, CO.H - Attività di cui alla nota 8, CO.M - Attività di cui alla nota 11, CO.N - Attività di cui alla nota 12, CO.O1 - Attività di cui alla nota 13, CO.O2 - Attività di cui alla nota 14, CO.O3 - Attività di cui alla nota 15, CO.O4 - Attività di cui alla nota 16, CO.O5 - Attività di cui alla nota 17	Ampliamento, Ristrutturazione (1)	10
	Trasferimento	8
CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3, CO.I - Attività di cui alla nota 9	Ampliamento, Ristrutturazione (2)	20
	Trasferimento	18
	Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riattivazione, Riconversione (3)	10
CO.L - Attività di cui alla nota 10	Ampliamento, Ristrutturazione	18
	Trasferimento	16
	Ammodernamento, Nuovo Impianto, Riattivazione, Riconversione	8

(1) la ristrutturazione limitatamente alle attività di cui alle note 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17
(2) la ristrutturazione limitatamente alle attività di cui alle note 2 e 3
(3) l'ammodernamento, la riattivazione e la riconversione limitatamente all'attività di cui alla nota 9

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(Commercio)

Priorità
Nessuna.

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE TOSCANA
(Commercio)

Priorità

AREA: INTERA REGIONE
Tutta la REGIONE

Attività	Tipologia	Punti
CO.A - Attività di cui alla nota 1, CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Tutte le tipologie ammissibili (1)	30
CO.I - Attività di cui alla nota 9	Tutte le tipologie ammissibili (2)	20
CO.L - Attività di cui alla nota 10	Tutte le tipologie	10

(1) nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione e trasferimento
(2) nuovo impianto, ampliamento e trasferimento

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
REGIONE TOSCANA
(Commercio)

Priorità

AREA: COMUNI MONTANI
ABBADIA SAN SALVATORE, ABETONE, ANGHIARI, ARCIDOSSO, AULLA, BADIA TEDALDA, BAGNI DI LUCCA, BAGNONE, BARBERINO DI MUGELLO, BARGA, BIBBIENA, BORGO A MOZZANO, BORGO SAN LORENZO, CAMPO NELL'ELBA, CAMPORGIANO, CANTAGALLO, CAPOLIVERI, CAPRAIA ISOLA, CAPRESE MICHELANGELO, CAREGGINE, CASOLA IN LUNIGIANA, CASTEL FOCOGNANO, CASTEL SAN NICCOLO', CASTELL'AZZARA, CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA, CASTIGLIONE D'ORCIA, CASTIGLIONE DI GARFAGNANA, CHITIGNANO, CHIUSI DELLA VERNA, COMANO, COREGLIA ANTELMINELLI, CUTIGLIANO, DICOMANO, FABBRICHE DI VALLICO, FILATTIERA, FIRENZUOLA, FIVIZZANO, FOSCIANDORA, FOSDINOVO, GALLICANO, GIUNCUGNANO, LICCIANA NARDI, LONDA, LORO CIUFFENNA, MANCIANO, MARCIANA, MARCIANA MARINA, MARLIANA, MARRADI, MASSA MARITTIMA, MINUCCIANO, MOLAZZANA, MONTE ARGENTARIO, MONTECATINI VAL DI CECINA, MONTEMIGNAIO, MONTERCHI, MONTEROTONDO MARITTIMO, MONTEVERDI MARITTIMO, MONTICIANO, MONTIERI, MULAZZO, ORTIGNANO RAGGIOLO, PALAZZUOLO SUL SENIO, PESCAGLIA, PIANCASTAGNAIO, PIAZZA AL SERCHIO, PIEVE FOSCIANA, PIEVE SANTO STEFANO, PITEGLIO, PITIGLIANO, PODENZANA, POMARANCE, PONTREMOLI, POPPI, PORTO AZZURRO, PORTOFERRAIO, PRATOVECCHIO, RADICOFANI, RADICONDOLI, RIO MARINA, RIO NELL'ELBA, ROCCALBEGNA, RUFINA, SAMBUCA PISTOIESE, SAN CASCIANO DEI BAGNI, SAN GODENZO, SAN MARCELLO PISTOIESE, SAN PIERO A SIEVE, SAN ROMANO IN GARFAGNANA, SANSEPOLCRO, SANTA FIORA, SASSETTA, SCARPERIA, SEGGIANO, SEMPRONIANO, SERAVEZZA, SESTINO, SILLANO, SORANO, STAZZEMA, STIA, SUBBIANO, TALLA, TRESANA, VAGLI SOTTO, VAGLIA, VERGEMOLI, VERNIO, VICCHIO, VILLA BASILICA, VILLA COLLEMANDINA, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA, VOLTERRA, ZERI

Attività	Tipologia	Punti
TUTTE LE ATTIVITA' AMMISSIBILI	Tutte le tipologie ammissibili (1)	0

(1) per le attività di cui alle note 1, 2 e 3: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione e trasferimento; per le attività di cui alle note da 4 a 9: nuovo impianto, ampliamento e trasferimento; per le note da 10 a 17: nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione e trasferimento

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE UMBRIA
(Commercio)

Priorità

AREA: REGIONE
Tutta la REGIONE

Attività	Tipologia	Punti
CO.B - Attività di cui alla nota 2	Ampliamento, Ristrutturazione	30
	Nuovo Impianto	28
	Trasferimento	27
CO.D - Attività di cui alla nota 4	Ampliamento	26
	Nuovo Impianto	24
	Trasferimento	23
CO.G - Attività di cui alla nota 7	Ampliamento	22
	Nuovo Impianto	20
	Trasferimento	19
CO.I - Attività di cui alla nota 9	Ampliamento	18
	Nuovo Impianto	26
	Trasferimento	15
CO.L - Attività di cui alla nota 10, CO.O3 - Attività di cui alla nota 15	Ampliamento, Ristrutturazione	13
	Ammodernamento	12
	Nuovo Impianto	11
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	10
CO.O2 - Attività di cui alla nota 14, CO.O4 - Attività di cui alla nota 16, CO.O5 - Attività di cui alla nota 17	Ampliamento, Ristrutturazione	9
	Ammodernamento	8
	Nuovo Impianto	7
	Riattivazione, Riconversione, Trasferimento	6

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
REGIONE UMBRIA
(Commercio)

Priorità

AREA: AREA PIAT
ACQUASPARTA, ASSISI, BEVAGNA, CAMPELLO SUL CLITUNNO, CASCIA, CASTEL RITALDI, CERRETO DI SPOLETO, FOLIGNO, GIANO DELL'UMBRIA, GUALDO CATTANEO, GUALDO TADINO, MASSA MARTANA, MONTEFALCO, MONTELEONE DI SPOLETO, NOCERA UMBRA, NORCIA, POGGIODOMO, PRECI, SANT'ANATOLIA DI NARCO, SCHEGGINO, SELLANO, SPELLO, SPOLETO, TREVI, VALLO DI NERA, VALTOPINA

Attività	Tipologia	Punti
CO.B - Attività di cui alla nota 2	Tutte le tipologie ammissibili **(1)**	20
CO.D - Attività di cui alla nota 4	Tutte le tipologie ammissibili **(2)**	18
CO.G - Attività di cui alla nota 7	Tutte le tipologie ammissibili **(2)**	16
CO.I - Attività di cui alla nota 9	Tutte le tipologie ammissibili **(2)**	14
CO.L - Attività di cui alla nota 10	Tutte le tipologie	12
CO.O2 - Attività di cui alla nota 14, CO.O3 - Attività di cui alla nota 15, CO.O4 - Attività di cui alla nota 16, CO.O5 - Attività di cui alla nota 17	Tutte le tipologie	10

(1) solo nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione e trasferimento
(2) solo nuovo impianto, ampliamento e trasferimento

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE MARCHE
(Commercio)

Priorità

AREA: AREA OBIETTIVO 2

ACQUACANINA, ACQUALAGNA, ACQUASANTA TERME, AMANDOLA, ANCONA [OB.2], APECCHIO, APIRO, APPIGNANO, APPIGNANO DEL TRONTO, ARCEVIA, ARQUATA DEL TRONTO, ASCOLI PICENO [OB.2 DEROGA 87.3.C], ASCOLI PICENO [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], AUDITORE, BARBARA, BARCHI, BELFORTE ALL'ISAURO, BELFORTE DEL CHIENTI, BELMONTE PICENO, BELVEDERE OSTRENSE, BOLOGNOLA, BORGO PACE, CAGLI, CALDAROLA, CAMERINO, CAMPOROTONDO DI FIASTRONE, CANTIANO, CARASSAI, CARPEGNA, CASTEL DI LAMA, CASTELBELLINO [OB.2], CASTELBELLINO [SOST. TRANS. OB.2], CASTELDELCI, CASTELLEONE DI SUASA, CASTELPLANIO [OB.2], CASTELPLANIO [SOST. TRANS. OB.2], CASTELRAIMONDO, CASTELSANTANGELO SUL NERA, CASTIGNANO [OB.2], CASTIGNANO [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], CASTORANO [OB.2 DEROGA 87.3.C], CASTORANO [SOST. TRANS. OB.2], CERRETO D'ESI, CESSAPALOMBO, CINGOLI, CIVITANOVA MARCHE [OB.2], COLLI DEL TRONTO, COLMURANO [OB.2], COLMURANO [SOST. TRANS. OB.2], COMUNANZA [OB.2 DEROGA 87.3.C], COMUNANZA [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], COSSIGNANO, CUPRAMONTANA, ESANATOGLIA, FABRIANO [OB.2 DEROGA 87.3.C], FABRIANO [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], FALERONE, FANO [OB.2], FERMIGNANO, FIASTRA, FILOTTRANO, FIORDIMONTE, FIUMINATA, FOLIGNANO, FORCE, FOSSOMBRONE, FRATTE ROSA, FRONTINO, FRONTONE, GAGLIOLE, GENGA, GROTTAMMARE [OB.2], GROTTAZZOLINA, GUALDO, ISOLA DEL PIANO, JESI, LAPEDONA, LORO PICENO, LUNANO [OB.2], LUNANO [SOST. TRANS. OB.2], MACERATA FELTRIA, MAIOLATI SPONTINI [OB.2], MAIOLATI SPONTINI [SOST. TRANS. OB.2], MAIOLO, MALTIGNANO, MASSA FERMANA, MASSIGNANO, MATELICA, MERCATELLO SUL METAURO, MERCATINO CONCA, MERGO, MONDAVIO, MONSAMPIETRO MORICO, MONSAMPOLO DEL TRONTO [OB.2], MONSANO, MONTALTO DELLE MARCHE, MONTAPPONE, MONTE CAVALLO, MONTE CERIGNONE, MONTE GIBERTO, MONTE PORZIO, MONTE RINALDO, MONTE ROBERTO [OB.2], MONTE ROBERTO [SOST. TRANS. OB.2], MONTE SAN MARTINO, MONTE SAN VITO, MONTE VIDON COMBATTE, MONTE VIDON CORRADO, MONTECALVO IN FOGLIA, MONTECAROTTO, MONTECASSIANO, MONTECOPIOLO, MONTEDINOVE, MONTEFALCONE APPENNINO, MONTEFANO, MONTEFELCINO, MONTEFIORE DELL'ASO, MONTEFORTINO, MONTEGALLO, MONTEGRIMANO, MONTELEONE DI FERMO, MONTELPARO, MONTEMAGGIORE AL METAURO, MONTEMONACO, MONTEPRANDONE [OB.2], MONTERUBBIANO, MONTOTTONE, MORESCO [OB.2], MORESCO [SOST. TRANS. OB.2], MORRO D'ALBA, MUCCIA, NOVAFELTRIA, OFFIDA, ORCIANO DI PESARO, ORTEZZANO [OB.2], ORTEZZANO [SOST. TRANS. OB.2], OSTRA [OB.2], PALMIANO, PEGLIO, PENNA SAN GIOVANNI, PENNABILLI, PERGOLA, PETRIANO, PETRITOLI, PIAGGE, PIANDIMELETO [OB.2], PIANDIMELETO [SOST. TRANS. OB.2], PIETRARUBBIA, PIEVE TORINA, PIEVEBOVIGLIANA, PIOBBICO, PIORACO, POGGIO SAN MARCELLO, POGGIO SAN VICINO, POLLENZA, PONZANO DI FERMO, RIPATRANSONE, RIPE SAN GINESIO, ROCCAFLUVIONE, ROSORA, ROTELLA, SALTARA, SAN BENEDETTO DEL TRONTO [OB.2], SAN GINESIO, SAN GIORGIO DI PESARO, SAN LEO, SAN LORENZO IN CAMPO, SAN MARCELLO, SAN PAOLO DI JESI, SAN SEVERINO MARCHE, SANT'AGATA FELTRIA, SANT'ANGELO IN PONTANO, SANT'ANGELO IN VADO [OB.2], SANT'ANGELO IN VADO [SOST. TRANS. OB.2], SANT'IPPOLITO, SANTA MARIA NUOVA, SANTA VITTORIA IN MATENANO, SARNANO, SASSOCORVARO, SASSOFELTRIO, SASSOFERRATO, SEFRO, SENIGALLIA, SERRA DE'CONTI, SERRA SAN QUIRICO, SERRA SANT'ABBONDIO, SERRAPETRONA, SERRAVALLE DI CHIENTI, SERRUNGARINA, SERVIGLIANO, SMERILLO, SPINETOLI [OB.2 DEROGA 87.3.C], SPINETOLI [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], STAFFOLO, TALAMELLO, TAVOLETO, TOLENTINO [OB.2], TOLENTINO [SOST. TRANS. OB.2], TREIA, URBANIA [OB.2], URBANIA [SOST. TRANS. OB.2], URBINO, URBISAGLIA [OB.2], URBISAGLIA [SOST. TRANS. OB.2], USSITA, VENAROTTA [OB.2 DEROGA 87.3.C], VENAROTTA [SOST. TRANS. OB.2 DEROGA 87.3.C], VISSO

Attività	Tipologia	Punti
CO.A - Attività di cui alla nota 1, CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Ampliamento, Ristrutturazione	30
	Nuovo Impianto, Trasferimento	28
CO.D - Attività di cui alla nota 4, CO.E - Attività di cui alla nota 5, CO.F - Attività di cui alla nota 6, CO.G - Attività di cui alla nota 7, CO.H - Attività di cui alla nota 8, CO.I - Attività di cui alla nota 9	Ampliamento, Trasferimento	27
	Nuovo Impianto	22
CO.L - Attività di cui alla nota 10, CO.M - Attività di cui alla nota 11, CO.N - Attività di cui alla nota 12, CO.O1 - Attività di cui alla nota 13, CO.O2 - Attività di cui alla nota 14, CO.O3 - Attività di cui alla nota 15, CO.O4 - Attività di cui alla nota 16, CO.O5 - Attività di cui alla nota 17	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento, Riconversione, Ristrutturazione, Riattivazione, Trasferimento	25

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
REGIONE MARCHE
(Commercio)

Priorità

AREA: AREA TERREMOTO

ACQUACANINA, ARCEVIA, BELFORTE DEL CHIENTI, BOLOGNOLA, CALDAROLA, CAMERINO, CAMPOROTONDO DI FIASTRONE, CASTELRAIMONDO, CASTELSANTANGELO SUL NERA, CERRETO D'ESI, CESSAPALOMBO, CUPRAMONTANA, ESANATOGLIA, FABRIANO, FIASTRA, FIORDIMONTE, FIUMINATA, GAGLIOLE, GENGA, MATELICA, MERGO, MONTE CAVALLO, MUCCIA, PERGOLA, PIEVE TORINA, PIEVEBOVIGLIANA, PIORACO, POGGIO SAN VICINO, SAN GINESIO, SASSOFERRATO, SEFRO, SERRA SAN QUIRICO, SERRA SANT'ABBONDIO, SERRAPETRONA, SERRAVALLE DI CHIENTI, USSITA, VISSO

Attività	Tipologia	Punti
CO.A - Attività di cui alla nota 1, CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Nuovo Impianto, Ampliamento	20
	Ristrutturazione, Trasferimento	19
CO.D - Attività di cui alla nota 4, CO.E - Attività di cui alla nota 5, CO.F - Attività di cui alla nota 6, CO.G - Attività di cui alla nota 7, CO.H - Attività di cui alla nota 8, CO.I - Attività di cui alla nota 9	Ampliamento	17
	Nuovo Impianto	15
	Trasferimento	16
CO.L - Attività di cui alla nota 10, CO.M - Attività di cui alla nota 11, CO.N - Attività di cui alla nota 12, CO.O1 - Attività di cui alla nota 13, CO.O2 - Attività di cui alla nota 14, CO.O3 - Attività di cui alla nota 15, CO.O4 - Attività di cui alla nota 16, CO.O5 - Attività di cui alla nota 17	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento, Riconversione, Ristrutturazione, Riattivazione, Trasferimento	15

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE LAZIO
(Commercio)

Priorità

AREA: GRADUATORIA ORDINARIA
Tutta la REGIONE

Attività	Tipologia	Punti
CO.A - Attività di cui alla nota 1, CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.E - Attività di cui alla nota 5, CO.I - Attività di cui alla nota 9	Nuovo Impianto, Ampliamento	30
	Ristrutturazione (1)	29
	Trasferimento	28
CO.D - Attività di cui alla nota 4	Nuovo Impianto, Ampliamento	28
	Trasferimento	26
CO.F - Attività di cui alla nota 6, CO.G - Attività di cui alla nota 7	Nuovo Impianto, Ampliamento	27
	Trasferimento	25

(1) limitatamente alle attività di cui alle note 1 e 2

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
REGIONE LAZIO
(Commercio)

Priorità

AREA: GRADUATORIA SPECIALE
Tutta la REGIONE

Attività	Tipologia	Punti
CO.O1 - Attività di cui alla nota 13	Nuovo Impianto, Ampliamento	20
	Ammodernamento, Ristrutturazione	19
CO.O2 - Attività di cui alla nota 14, CO.O3 - Attività di cui alla nota 15, CO.O4 - Attività di cui alla nota 16	Nuovo Impianto, Ampliamento	19
	Ammodernamento, Ristrutturazione	18
CO.O5 - Attività di cui alla nota 17	Nuovo Impianto, Ampliamento	18
	Ammodernamento, Ristrutturazione	17

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE ABRUZZO
(Commercio)

Priorità

AREA: AREA 1

ABBATEGGIO, ACCIANO, AIELLI, ALFEDENA, ANVERSA DEGLI ABRUZZI, ARCHI, ARSITA, ATELETA, ATESSA, ATRI, AVEZZANO, BALSORANO, BARETE, BARISCIANO, BARREA, BASCIANO, BISEGNA, BISENTI, BOLOGNANO, BOMBA, BORRELLO, BRITTOLI, BUGNARA, BUSSI SUL TIRINO, CAGNANO AMITERNO, CALASCIO, CAMPLI, CAMPO DI GIOVE, CAMPOTOSTO, CANISTRO, CANSANO, CANZANO, CAPESTRANO, CAPISTRELLO, CAPITIGNANO, CAPORCIANO, CAPPADOCIA, CARAMANICO TERME, CARAPELLE CALVISIO, CARPINETO DELLA NORA, CARPINETO SINELLO, CARSOLI, CARUNCHIO, CASALANGUIDA, CASOLI, CASTEL CASTAGNA, CASTEL DEL MONTE, CASTEL DI IERI, CASTEL DI SANGRO, CASTELGUIDONE, CASTELLAFIUME, CASTELLALTO, CASTELLI, CASTELVECCHIO CALVISIO, CASTELVECCHIO SUBEQUO, CASTIGLIONE A CASAURIA, CASTIGLIONE MESSER MARINO, CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, CASTILENTI, CELANO, CELENZA SUL TRIGNO, CELLINO ATTANASIO, CERCHIO, CERMIGNANO, CIVITA D'ANTINO, CIVITALUPARELLA, CIVITAQUANA, CIVITELLA ALFEDENA, CIVITELLA CASANOVA, CIVITELLA DEL TRONTO, CIVITELLA MESSER RAIMONDO, CIVITELLA ROVETO, COCULLO, COLLARMELE, COLLEDARA, COLLEDIMACINE, COLLEDIMEZZO, COLLELONGO, COLLEPIETRO, CORFINIO, CORTINO, CORVARA, CROGNALETO, CUPELLO, DOGLIOLA, FAGNANO ALTO, FALLO, FANO ADRIANO, FARA SAN MARTINO, FARINDOLA, FONTECCHIO, FOSSA, FRAINE, FRESAGRANDINARIA, FURCI, GAGLIANO ATERNO, GAMBERALE, GESSOPALENA, GIOIA DEI MARSI, GISSI, GORIANO SICOLI, GUARDIAGRELE, GUILMI, INTRODACQUA, ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA, LAMA DEI PELIGNI, LECCE NEI MARSI, LENTELLA, LETTOMANOPPELLO, LETTOPALENA, LISCIA, LUCO DEI MARSI, LUCOLI, MAGLIANO DE' MARSI, MANOPPELLO, MASSA D'ALBE, MOLINA ATERNO, MONTAZZOLI, MONTEBELLO DI BERTONA, MONTEBELLO SUL SANGRO, MONTEFERRANTE, MONTEFINO, MONTELAPIANO, MONTENERODOMO, MONTEODORISIO, MONTEREALE, MONTORIO AL VOMANO, MORINO, NAVELLI, NOTARESCO, OCRE, OFENA, OPI, ORICOLA, ORTONA DEI MARSI, ORTUCCHIO, OVINDOLI, PACENTRO, PALENA, PALMOLI, PALOMBARO, PENNA SANT'ANDREA, PENNADOMO, PENNAPIEDIMONTE, PENNE, PERETO, PESCASSEROLI, PESCINA, PESCOCOSTANZO, PESCOSANSONESCO, PETTORANO SUL GIZIO, PIETRACAMELA, PIETRAFERRAZZANA, PIETRANICO, PIZZOFERRATO, PIZZOLI, POGGIO PICENZE, POPOLI, PRATA D'ANSIDONIA, PRATOLA PELIGNA, PRETORO, PREZZA, QUADRI, RAIANO, RAPINO, RIVISONDOLI, ROCCA DI BOTTE, ROCCA DI CAMBIO, ROCCA DI MEZZO, ROCCA PIA, ROCCA SANTA MARIA, ROCCACASALE, ROCCAMONTEPIANO, ROCCAMORICE, ROCCARASO, ROCCASCALEGNA, ROCCASPINALVETI, ROIO DEL SANGRO, ROSELLO, SALLE, SAN BENEDETTO DEI MARSI, SAN BENEDETTO IN PERILLIS, SAN BUONO, SAN DEMETRIO NE' VESTINI, SAN GIOVANNI LIPIONI, SAN PIO DELLE CAMERE, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, SAN VINCENZO VALLE ROVETO, SANT'EUFEMIA A MAIELLA, SANT'EUSANIO FORCONESE, SANTE MARIE, SANTO STEFANO DI SESSANIO, SCAFA, SCANNO, SCERNI, SCHIAVI DI ABRUZZO, SCONTRONE, SCOPPITO, SCURCOLA MARSICANA, SECINARO, SERRAMONACESCA, TAGLIACOZZO, TARANTA PELIGNA, TIONE DEGLI ABRUZZI, TOCCO DA CASAURIA, TORNARECCIO, TORNIMPARTE, TORREBRUNA, TORRICELLA PELIGNA, TORRICELLA SICURA, TOSSICIA, TRASACCO, TUFILLO, TURRIVALIGNANI, VALLE CASTELLANA, VICOLI, VILLA CELIERA, VILLA SANT'ANGELO, VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI, VILLA SANTA MARIA, VILLALAGO, VILLAVALLELONGA, VILLETTA BARREA, VITTORITO

Attività	Tipologia	Punti
CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Nuovo Impianto, Ampliamento, Ristrutturazione, Trasferimento	30
CO.I - Attività di cui alla nota 9	Nuovo Impianto, Ampliamento, Trasferimento	25
CO.O1 - Attività di cui alla nota 13	Tutte le tipologie	20

AREA: AREA 2

ALTINO, ANCARANO, ARI, ARIELLI, CANOSA SANNITA, CASACANDITELLA, CASALINCONTRADA, CATIGNANO, COLONNELLA, CONTROGUERRA, CRECCHIO, CUGNOLI, ELICE, FARA FILIORUM PETRI, FILETTO, FRISA, GIULIANO TEATINO, MORRO D'ORO, MOSCUFO, MOZZAGROGNA, NOCCIANO, PERANO, PICCIANO, POGGIOFIORITO, POLLUTRI, ROCCA SAN GIOVANNI, ROSCIANO, SAN MARTINO SULLA MARRUCINA, SANT'EUSANIO DEL SANGRO, SANTA MARIA IMBARO, TORANO NUOVO, TORINO DI SANGRO, TORRE DE' PASSERI, TREGLIO, VACRI, VILLALFONSINA, VILLAMAGNA

Attività	Tipologia	Punti
CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Nuovo Impianto, Ampliamento, Ristrutturazione, Trasferimento	25
CO.I - Attività di cui alla nota 9	Nuovo Impianto, Ampliamento, Trasferimento	20
CO.O1 - Attività di cui alla nota 13	Tutte le tipologie	15

AREA: AREA 3

ALANNO, ALBA ADRIATICA, BELLANTE, BUCCHIANICO, CASALBORDINO, CASTEL FRENTANO, CEPAGATTI, CITTA' SANT'ANGELO [OB.2], COLLECORVINO, CORROPOLI, FOSSACESIA, LORETO APRUTINO, MARTINSICURO [OB.2], MIGLIANICO, MOSCIANO SANT'ANGELO, NERETO, ORSOGNA, PAGLIETA, PIANELLA [OB.2], PINETO, RIPA TEATINA, SAN GIOVANNI TEATINO, SAN VITO CHIETINO, SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA, SANT'OMERO, SILVI, TOLLO, TORREVECCHIA TEATINA, TORTORETO

Attività	Tipologia	Punti
CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Nuovo Impianto, Ampliamento, Ristrutturazione, Trasferimento	20
CO.I - Attività di cui alla nota 9	Nuovo Impianto, Ampliamento, Trasferimento	16
CO.O1 - Attività di cui alla nota 13	Tutte le tipologie	13

AREA: AREA 4

GIULIANOVA, ORTONA, ROSETO DEGLI ABRUZZI, SAN SALVO [OB.2 DEROGA 87.3.C], SULMONA

Attività	Tipologia	Punti
CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Nuovo Impianto, Ampliamento, Ristrutturazione, Trasferimento	15
CO.I - Attività di cui alla nota 9	Nuovo Impianto, Ampliamento, Trasferimento	12
CO.O1 - Attività di cui alla nota 13	Tutte le tipologie	8

AREA: AREA 5 CHIETI, L'AQUILA [OB.2], LANCIANO, TERAMO, VASTO [OB.2 DEROGA 87.3.C]		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Nuovo Impianto, Ampliamento, Ristrutturazione, Trasferimento	10
CO.I - Attività di cui alla nota 9	Nuovo Impianto, Ampliamento, Trasferimento	7
CO.O1 - Attività di cui alla nota 13	Tutte le tipologie	4

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
REGIONE ABRUZZO
(Commercio)

Priorità

AREA: COMUNI FACENTI PARTE DI CC.MM. ABBATEGGIO, ACCIANO, AIELLI, ALFEDENA, ANVERSA DEGLI ABRUZZI, ARCHI, ARSITA, ATELETA, ATESSA, ATRI, AVEZZANO, BALSORANO, BARETE, BARISCIANO, BARREA, BASCIANO, BISEGNA, BISENTI, BOLOGNANO, BOMBA, BORRELLO, BRITTOLI, BUGNARA, BUSSI SUL TIRINO, CAGNANO AMITERNO, CALASCIO, CAMPLI, CAMPO DI GIOVE, CAMPOTOSTO, CANISTRO, CANSANO, CANZANO, CAPESTRANO, CAPISTRELLO, CAPITIGNANO, CAPORCIANO, CAPPADOCIA, CARAMANICO TERME, CARAPELLE CALVISIO, CARPINETO DELLA NORA, CARPINETO SINELLO, CARSOLI, CARUNCHIO, CASALANGUIDA, CASOLI, CASTEL CASTAGNA, CASTEL DEL MONTE, CASTEL DI IERI, CASTEL DI SANGRO, CASTELGUIDONE, CASTELLAFIUME, CASTELLALTO, CASTELLI, CASTELVECCHIO CALVISIO, CASTELVECCHIO SUBEQUO, CASTIGLIONE A CASAURIA, CASTIGLIONE MESSER MARINO, CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, CASTILENTI, CELANO, CELENZA SUL TRIGNO, CELLINO ATTANASIO, CERCHIO, CERMIGNANO, CIVITA D'ANTINO, CIVITALUPARELLA, CIVITAQUANA, CIVITELLA ALFEDENA, CIVITELLA CASANOVA, CIVITELLA DEL TRONTO, CIVITELLA MESSER RAIMONDO, CIVITELLA ROVETO, COCULLO, COLLARMELE, COLLEDARA, COLLEDIMACINE, COLLEDIMEZZO, COLLELONGO, COLLEPIETRO, CORFINIO, CORTINO, CORVARA, CROGNALETO, CUPELLO, DOGLIOLA, FAGNANO ALTO,.FALLO, FANO ADRIANO, FARA SAN MARTINO, FARINDOLA, FONTECCHIO, FOSSA, FRAINE, FRESAGRANDINARIA, FURCI, GAGLIANO ATERNO, GAMBERALE, GESSOPALENA, GIOIA DEI MARSI, GISSI, GORIANO SICOLI, GUARDIAGRELE, GUILMI, INTRODACQUA, ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA, LAMA DEI PELIGNI, LECCE NEI MARSI, LENTELLA, LETTOMANOPPELLO, LETTOPALENA, LISCIA, LUCO DEI MARSI, LUCOLI, MAGLIANO DE' MARSI, MANOPPELLO, MASSA D'ALBE, MOLINA ATERNO, MONTAZZOLI, MONTEBELLO DI BERTONA, MONTEBELLO SUL SANGRO, MONTEFERRANTE, MONTEFINO, MONTELAPIANO, MONTENERODOMO, MONTEODORISIO, MONTEREALE, MONTORIO AL VOMANO, MORINO, NAVELLI, NOTARESCO, OCRE, OFENA, OPI, ORICOLA, ORTONA DEI MARSI, ORTUCCHIO, OVINDOLI, PACENTRO, PALENA, PALMOLI, PALOMBARO, PENNA SANT'ANDREA, PENNADOMO, PENNAPIEDIMONTE, PENNE, PERETO, PESCASSEROLI, PESCINA, PESCOCOSTANZO, PESCOSANSONESCO, PETTORANO SUL GIZIO, PIETRACAMELA, PIETRAFERRAZZANA, PIETRANICO, PIZZOFERRATO, PIZZOLI, POGGIO PICENZE, POPOLI, PRATA D'ANSIDONIA, PRATOLA PELIGNA, PRETORO, PREZZA, QUADRI, RAIANO, RAPINO, RIVISONDOLI, ROCCA DI BOTTE, ROCCA DI CAMBIO, ROCCA DI MEZZO, ROCCA PIA, ROCCA SANTA MARIA, ROCCACASALE, ROCCAMONTEPIANO, ROCCAMORICE, ROCCARASO, ROCCASCALEGNA, ROCCASPINALVETI, ROIO DEL SANGRO, ROSELLO, SALLE, SAN BENEDETTO DEI MARSI, SAN BENEDETTO IN PERILLIS, SAN BUONO, SAN DEMETRIO NE' VESTINI, SAN GIOVANNI LIPIONI, SAN PIO DELLE CAMERE, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, SAN VINCENZO VALLE ROVETO, SANT'EUFEMIA A MAIELLA, SANT'EUSANIO FORCONESE, SANTE MARIE, SANTO STEFANO DI SESSANIO, SCAFA, SCANNO, SCERNI, SCHIAVI DI ABRUZZO, SCONTRONE, SCOPPITO, SCURCOLA MARSICANA, SECINARO, SERRAMONACESCA, TAGLIACOZZO, TARANTA PELIGNA, TIONE DEGLI ABRUZZI, TOCCO DA CASAURIA, TORNARECCIO, TORNIMPARTE, TORREBRUNA, TORRICELLA PELIGNA, TORRICELLA SICURA, TOSSICIA, TRASACCO, TUFILLO, TURRIVALIGNANI, VALLE CASTELLANA, VICOLI, VILLA CELIERA, VILLA SANT'ANGELO, VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI, VILLA SANTA MARIA, VILLALAGO, VILLAVALLELONGA, VILLETTA BARREA, VITTORITO		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Nuovo Impianto, Ampliamento, Ristrutturazione, Trasferimento	20

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE MOLISE
(Commercio)

Priorità

AREA: REGIONE MOLISE Tutta la REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CO.D - Attività di cui alla nota 4	Nuovo Impianto, Ampliamento, Trasferimento	26
CO.F - Attività di cui alla nota 6	Nuovo Impianto, Ampliamento, Trasferimento	24
CO.I - Attività di cui alla nota 9	Ampliamento, Nuovo Impianto, Trasferimento	30
CO.L - Attività di cui alla nota 10	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento, Riconversione, Ristrutturazione, Riattivazione, Trasferimento	28

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
REGIONE MOLISE
(Commercio)

Priorità

AREA: REGIONE MOLISE Tutta la REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CO.D - Attività di cui alla nota 4, CO.I - Attività di cui alla nota 9, CO.L - Attività di cui alla nota 10	Ampliamento, Nuovo Impianto, Ammodernamento **(1)**, Riconversione **(1)**, Ristrutturazione **(1)**, Riattivazione **(1)**, Trasferimento	20

(1) limitatamente all'attività di cui alla nota 10

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE CAMPANIA
(Commercio)

Priorità

AREA: A

ACERNO, ACERRA, AFRAGOLA, AGEROLA, AGROPOLI, AIELLO DEL SABATO, AILANO, AIROLA, ALBANELLA, ALFANO, ALIFE, ALTAVILLA IRPINA, ALTAVILLA SILENTINA, ALVIGNANO, AMALFI, AMOROSI, ANACAPRI, ANDRETTA, ANGRI, APICE, APOLLOSA, AQUARA, AQUILONIA, ARIANO IRPINO, ARIENZO, ARPAIA, ARPAISE, ARZANO, ASCEA, ATENA LUCANA, ATRANI, ATRIPALDA, AULETTA, AVELLA, AVERSA, BACOLI, BAGNOLI IRPINO, BAIA E LATINA, BAIANO, BARANO D'ISCHIA, BARONISSI, BASELICE, BATTIPAGLIA, BELLIZZI, BELLONA, BELLOSGUARDO, BISACCIA, BONEA, BONITO, BOSCOREALE, BOSCOTRECASE, BRACIGLIANO, BRUSCIANO, BUCCIANO, BUCCINO, BUONABITACOLO, BUONALBERGO, CAGGIANO, CAIANELLO, CAIAZZO, CAIRANO, CAIVANO, CALABRITTO, CALITRI, CALVANICO, CALVI, CALVI RISORTA, CALVIZZANO, CAMEROTA, CAMIGLIANO, CAMPAGNA, CAMPOLATTARO, CAMPOLI DEL MONTE TABURNO, CAMPORA, CAMPOSANO, CANCELLO ED ARNONE, CANDIDA, CANNALONGA, CAPACCIO, CAPODRISE, CAPOSELE, CAPRI, CAPRIATI A VOLTURNO, CAPRIGLIA IRPINA, CAPUA, CARBONARA DI NOLA, CARDITO, CARIFE, CARINARO, CARINOLA, CASAGIOVE, CASAL DI PRINCIPE, CASAL VELINO, CASALBORE, CASALBUONO, CASALDUNI, CASALETTO SPARTANO, CASALNUOVO DI NAPOLI, CASALUCE, CASAMARCIANO, CASAMICCIOLA TERME, CASANDRINO, CASAPESENNA, CASAPULLA, CASAVATORE, CASELLE IN PITTARI, CASOLA DI NAPOLI, CASORIA, CASSANO IRPINO, CASTEL BARONIA, CASTEL CAMPAGNANO, CASTEL DI SASSO, CASTEL MORRONE, CASTEL SAN GIORGIO, CASTEL SAN LORENZO, CASTEL VOLTURNO, CASTELCIVITA, CASTELFRANCI, CASTELFRANCO IN MISCANO, CASTELLABATE, CASTELLAMMARE DI STABIA, CASTELLO DEL MATESE, CASTELLO DI CISTERNA, CASTELNUOVO CILENTO, CASTELNUOVO DI CONZA, CASTELPAGANO, CASTELPOTO, CASTELVENERE, CASTELVETERE IN VAL FORTORE, CASTELVETERE SUL CALORE, CASTIGLIONE DEL GENOVESI, CAUTANO, CAVA DE' TIRRENI, CELLE DI BULGHERIA, CELLOLE, CENTOLA, CEPPALONI, CERASO, CERCOLA, CERRETO SANNITA, CERVINARA, CERVINO, CESA, CESINALI, CETARA, CHIANCHE, CHIUSANO DI SAN DOMENICO, CICCIANO, CICERALE, CIMITILE, CIORLANO, CIRCELLO, COLLE SANNITA, COLLIANO, COMIZIANO, CONCA DEI MARINI, CONCA DELLA CAMPANIA, CONTRADA, CONTRONE, CONTURSI TERME, CONZA DELLA CAMPANIA, CORBARA, CORLETO MONFORTE, CRISPANO, CUCCARO VETERE, CURTI, CUSANO MUTRI, DOMICELLA, DRAGONI, DUGENTA, DURAZZANO, EBOLI, ERCOLANO, FAICCHIO, FALCIANO DEL MASSICO, FELITTO, FISCIANO, FLUMERI, FOGLIANISE, FOIANO DI VAL FORTORE, FONTANAROSA, FONTEGRECA, FORCHIA, FORINO, FORIO, FORMICOLA, FRAGNETO L'ABATE, FRAGNETO MONFORTE, FRANCOLISE, FRASSO TELESINO, FRATTAMAGGIORE, FRATTAMINORE, FRIGENTO, FRIGNANO, FURORE, FUTANI, GALLO MATESE, GALLUCCIO, GESUALDO, GIANO VETUSTO, GIFFONI SEI CASALI, GIFFONI VALLE PIANA, GINESTRA DEGLI SCHIAVONI, GIOI, GIOIA SANNITICA, GIUGLIANO IN CAMPANIA, GIUNGANO, GRAGNANO, GRAZZANISE, GRECI, GRICIGNANO DI AVERSA, GROTTAMINARDA, GROTTOLELLA, GRUMO NEVANO, GUARDIA LOMBARDI, GUARDIA SANFRAMONDI, ISCHIA, ISPANI, LACCO AMENO, LACEDONIA, LAPIO, LAUREANA CILENTO, LAURINO, LAURITO, LAURO, LAVIANO, LETINO, LETTERE, LIBERI, LIMATOLA, LIONI, LIVERI, LUOGOSANO, LUSCIANO, LUSTRA, MACERATA CAMPANIA, MADDALONI, MAGLIANO VETERE, MAIORI, MANOCALZATI, MARANO DI NAPOLI, MARCIANISE, MARIGLIANELLA, MARIGLIANO, MARZANO APPIO, MARZANO DI NOLA, MASSA DI SOMMA, MASSA LUBRENSE, MELITO DI NAPOLI, MELITO IRPINO, MELIZZANO, MERCATO SAN SEVERINO, MERCOGLIANO, META, MIGNANO MONTE LUNGO, MINORI, MIRABELLA ECLANO, MOIANO, MOIO DELLA CIVITELLA, MOLINARA, MONDRAGONE, MONTAGUTO, MONTANO ANTILIA, MONTE DI PROCIDA, MONTE SAN GIACOMO, MONTECALVO IRPINO, MONTECORICE, MONTECORVINO PUGLIANO, MONTECORVINO ROVELLA, MONTEFALCIONE, MONTEFALCONE DI VAL FORTORE, MONTEFORTE CILENTO, MONTEFORTE IRPINO, MONTEFREDANE, MONTEFUSCO, MONTELLA, MONTEMARANO, MONTEMILETTO, MONTESANO SULLA MARCELLANA, MONTESARCHIO, MONTEVERDE, MONTORO INFERIORE, MONTORO SUPERIORE, MORCONE, MORIGERATI, MORRA DE SANCTIS, MOSCHIANO, MUGNANO DEL CARDINALE, MUGNANO DI NAPOLI, NOCERA INFERIORE, NOCERA SUPERIORE, NOLA, NOVI VELIA, NUSCO, OGLIASTRO CILENTO, OLEVANO SUL TUSCIANO, OLIVETO CITRA, OMIGNANO, ORRIA, ORTA DI ATELLA, OSPEDALETTO D'ALPINOLO, OTTATI, OTTAVIANO, PADULA, PADULI, PAGANI, PAGO DEL VALLO DI LAURO, PAGO VEIANO, PALMA CAMPANIA, PALOMONTE, PANNARANO, PAOLISI, PARETE, PAROLISE, PASTORANO, PATERNOPOLI, PAUPISI, PELLEZZANO, PERDIFUMO, PERITO, PERTOSA, PESCO SANNITA, PETINA, PETRURO IRPINO, PIAGGINE, PIANA DI MONTE VERNA, PIANO DI SORRENTO, PIEDIMONTE MATESE, PIETRADEFUSI, PIETRAMELARA, PIETRAROJA, PIETRASTORNINA, PIETRAVAIRANO, PIETRELCINA, PIGNATARO MAGGIORE, PIMONTE, PISCIOTTA, POGGIOMARINO, POLLA, POLLENA TROCCHIA, POLLICA, POMIGLIANO D'ARCO, POMPEI, PONTE, PONTECAGNANO FAIANO, PONTELANDOLFO, PONTELATONE, PORTICI, PORTICO DI CASERTA, POSITANO, POSTIGLIONE, POZZUOLI, PRAIANO, PRATA DI PRINCIPATO ULTRA, PRATA SANNITA, PRATELLA, PRATOLA SERRA, PRESENZANO, PRIGNANO CILENTO, PROCIDA, PUGLIANELLO, QUADRELLE, QUALIANO, QUARTO, QUINDICI, RAVELLO, RAVISCANINA, RECALE, REINO, RIARDO, RICIGLIANO, ROCCA D'EVANDRO, ROCCA SAN FELICE, ROCCABASCERANA, ROCCADASPIDE, ROCCAGLORIOSA, ROCCAMONFINA, ROCCAPIEMONTE, ROCCARAINOLA, ROCCAROMANA, ROCCHETTA E CROCE, ROFRANO, ROMAGNANO AL MONTE, ROSCIGNO, ROTONDI, RUTINO, RUVIANO, SACCO, SALA CONSILINA, SALENTO, SALVITELLE, SALZA IRPINA, SAN BARTOLOMEO IN GALDO, SAN CIPRIANO D'AVERSA, SAN CIPRIANO PICENTINO, SAN FELICE A CANCELLO, SAN GENNARO VESUVIANO, SAN GIORGIO A CREMANO, SAN GIORGIO DEL SANNIO, SAN GIORGIO LA MOLARA, SAN GIOVANNI A PIRO, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, SAN GREGORIO MAGNO, SAN GREGORIO MATESE, SAN LEUCIO DEL SANNIO, SAN LORENZELLO, SAN LORENZO MAGGIORE, SAN LUPO, SAN MANGO PIEMONTE, SAN MANGO SUL CALORE, SAN MARCELLINO, SAN MARCO DEI CAVOTI, SAN MARCO EVANGELISTA, SAN MARTINO SANNITA, SAN MARTINO VALLE CAUDINA, SAN MARZANO SUL SARNO, SAN MAURO CILENTO, SAN MAURO LA BRUCA, SAN MICHELE DI SERINO, SAN NAZZARO, SAN NICOLA BARONIA, SAN NICOLA LA STRADA, SAN NICOLA MANFREDI, SAN PAOLO BEL SITO, SAN PIETRO AL TANAGRO, SAN PIETRO INFINE, SAN POTITO SANNITICO, SAN POTITO ULTRA, SAN PRISCO, SAN RUFO, SAN SALVATORE TELESINO, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, SAN SOSSIO BARONIA, SAN

TAMMARO, SAN VALENTINO TORIO, SAN VITALIANO, SANT'AGATA DE' GOTI, SANT'AGNELLO, SANT'ANASTASIA, SANT'ANDREA DI CONZA, SANT'ANGELO A CUPOLO, SANT'ANGELO A FASANELLA, SANT'ANGELO A SCALA, SANT'ANGELO ALL'ESCA, SANT'ANGELO D'ALIFE, SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, SANT'ANTIMO, SANT'ANTONIO ABATE, SANT'ARCANGELO TRIMONTE, SANT'ARPINO, SANT'ARSENIO, SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, SANTA CROCE DEL SANNIO, SANTA LUCIA DI SERINO, SANTA MARIA A VICO, SANTA MARIA CAPUA VETERE, SANTA MARIA LA CARITA', SANTA MARIA LA FOSSA, SANTA MARINA, SANTA PAOLINA, SANTO STEFANO DEL SOLE, SANTOMENNA, SANZA, SAPRI, SARNO, SASSANO, SASSINORO, SAVIANO, SAVIGNANO IRPINO, SCAFATI, SCALA, SCAMPITELLA, SCISCIANO, SENERCHIA, SERINO, SERRAMEZZANA, SERRARA FONTANA, SERRE, SESSA AURUNCA, SESSA CILENTO, SIANO, SICIGNANO DEGLI ALBURNI, SIRIGNANO, SOLOFRA, SOLOPACA, SOMMA VESUVIANA, SORBO SERPICO, SORRENTO, SPARANISE, SPERONE, STELLA CILENTO, STIO, STRIANO, STURNO, SUCCIVO, SUMMONTE, TAURANO, TAURASI, TEANO, TEGGIANO, TELESE TERME, TEORA, TERZIGNO, TEVEROLA, TOCCO CAUDIO, TORA E PICCILLI, TORCHIARA, TORELLA DEI LOMBARDI, TORRACA, TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL GRECO, TORRE LE NOCELLE, TORRE ORSAIA, TORRECUSO, TORRIONI, TORTORELLA, TRAMONTI, TRECASE, TRENTINARA, TRENTOLA-DUCENTA, TREVICO, TUFINO, TUFO, VAIRANO PATENORA, VALLATA, VALLE AGRICOLA, VALLE DELL'ANGELO, VALLE DI MADDALONI, VALLESACCARDA, VALLO DELLA LUCANIA, VALVA, VENTICANO, VIBONATI, VICO EQUENSE, VIETRI SUL MARE, VILLA DI BRIANO, VILLA LITERNO, VILLAMAINA, VILLANOVA DEL BATTISTA, VILLARICCA, VISCIANO, VITULANO, VITULAZIO, VOLLA, VOLTURARA IRPINA, ZUNGOLI

Attività	Tipologia	Punti
CO.A - Attività di cui alla nota 1, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Ampliamento	29
	Nuovo Impianto	26
	Ristrutturazione	28
	Trasferimento	24
CO.B - Attività di cui alla nota 2	Ampliamento	30
	Nuovo Impianto	27
	Ristrutturazione	29
	Trasferimento	25
CO.D - Attività di cui alla nota 4, CO.G - Attività di cui alla nota 7	Ampliamento	25
	Nuovo Impianto	22
	Trasferimento	20
CO.E - Attività di cui alla nota 5, CO.F - Attività di cui alla nota 6	Ampliamento	22
	Nuovo Impianto	19
	Trasferimento	17
CO.H - Attività di cui alla nota 8	Ampliamento	23
	Nuovo Impianto	20
	Trasferimento	18
CO.I - Attività di cui alla nota 9	Ampliamento	28
	Nuovo Impianto	25
	Trasferimento	23
CO.L - Attività di cui alla nota 10	Nuovo Impianto	30
	Ampliamento	28
	Ammodernamento, Ristrutturazione	27
	Riattivazione, Riconversione	25
	Trasferimento	24
CO.M - Attività di cui alla nota 11, CO.N - Attività di cui alla nota 12	Nuovo Impianto	26
	Ampliamento	24
	Ammodernamento, Ristrutturazione	23
	Riattivazione, Riconversione	21
	Trasferimento	20
CO.O1 - Attività di cui alla nota 13, CO.O2 - Attività di cui alla nota 14, CO.O3 - Attività di cui alla nota 15, CO.O4 - Attività di cui alla nota 16, CO.O5 - Attività di cui alla nota 17	Nuovo Impianto	29
	Ampliamento	27
	Ammodernamento, Ristrutturazione	26
	Riattivazione, Riconversione	24
	Trasferimento	23

AREA: B
AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI, SALERNO

Attività	Tipologia	Punti
CO.A - Attività di cui alla nota 1, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Ampliamento	24
	Nuovo Impianto	21
	Ristrutturazione	23
	Trasferimento	19
CO.B - Attività di cui alla nota 2	Ampliamento	25
	Nuovo Impianto	22
	Ristrutturazione	24
	Trasferimento	20
CO.D - Attività di cui alla nota 4, CO.G - Attività di cui alla nota 7	Ampliamento	20
	Nuovo Impianto	17
	Trasferimento	15
CO.E - Attività di cui alla nota 5, CO.F - Attività di cui alla nota 6	Ampliamento	17
	Nuovo Impianto	14
	Trasferimento	12

CO.H - Attività di cui alla nota 8	Ampliamento	18
	Nuovo Impianto	15
	Trasferimento	13
CO.I - Attività di cui alla nota 9	Ampliamento	23
	Nuovo Impianto	20
	Trasferimento	18
CO.L - Attività di cui alla nota 10	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento	23
	Ammodernamento, Ristrutturazione	22
	Riattivazione, Riconversione	20
	Trasferimento	19
CO.M - Attività di cui alla nota 11, CO.N - Attività di cui alla nota 12	Nuovo Impianto	21
	Ampliamento	19
	Ammodernamento, Ristrutturazione	18
	Riattivazione, Riconversione	16
	Trasferimento	15
CO.O1 - Attività di cui alla nota 13, CO.O2 - Attività di cui alla nota 14, CO.O3 - Attività di cui alla nota 15, CO.O4 - Attività di cui alla nota 16, CO.O5 - Attività di cui alla nota 17	Nuovo Impianto	24
	Ampliamento	22
	Ammodernamento, Ristrutturazione	21
	Riattivazione, Riconversione	19
	Trasferimento	18

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
REGIONE CAMPANIA
(Commercio)

Priorità

AREA: C

ACERNO, ACERRA, AFRAGOLA, AGEROLA, AGROPOLI, AIELLO DEL SABATO, AILANO, AIROLA, ALBANELLA, ALFANO, ALIFE, ALTAVILLA IRPINA, ALTAVILLA SILENTINA, ALVIGNANO, AMALFI, AMOROSI, ANACAPRI, ANDRETTA, ANGRI, APICE, APOLLOSA, AQUARA, AQUILONIA, ARIANO IRPINO, ARIENZO, ARPAIA, ARPAISE, ARZANO, ASCEA, ATENA LUCANA, ATRANI, ATRIPALDA, AULETTA, AVELLA, AVELLINO, AVERSA, BACOLI, BAGNOLI IRPINO, BAIA E LATINA, BAIANO, BARANO D'ISCHIA, BARONISSI, BASELICE, BATTIPAGLIA, BELLIZZI, BELLONA, BELLOSGUARDO, BENEVENTO, BISACCIA, BONEA, BONITO, BOSCOREALE, BOSCOTRECASE, BRACIGLIANO, BRUSCIANO, BUCCIANO, BUCCINO, BUONABITACOLO, BUONALBERGO, CAGGIANO, CAIANELLO, CAIAZZO, CAIRANO, CAIVANO, CALABRITTO, CALITRI, CALVANICO, CALVI, CALVI RISORTA, CALVIZZANO, CAMEROTA, CAMIGLIANO, CAMPAGNA, CAMPOLATTARO, CAMPOLI DEL MONTE TABURNO, CAMPORA, CAMPOSANO, CANCELLO ED ARNONE, CANDIDA, CANNALONGA, CAPACCIO, CAPODRISE, CAPOSELE, CAPRI, CAPRIATI A VOLTURNO, CAPRIGLIA IRPINA, CAPUA, CARBONARA DI NOLA, CARDITO, CARIFE, CARINARO, CARINOLA, CASAGIOVE, CASAL DI PRINCIPE, CASAL VELINO, CASALBORE, CASALBUONO, CASALDUNI, CASALETTO SPARTANO, CASALNUOVO DI NAPOLI, CASALUCE, CASAMARCIANO, CASAMICCIOLA TERME, CASANDRINO, CASAPESENNA, CASAPULLA, CASAVATORE, CASELLE IN PITTARI, CASERTA, CASOLA DI NAPOLI, CASORIA, CASSANO IRPINO, CASTEL BARONIA, CASTEL CAMPAGNANO, CASTEL DI SASSO, CASTEL MORRONE, CASTEL SAN GIORGIO, CASTEL SAN LORENZO, CASTEL VOLTURNO, CASTELCIVITA, CASTELFRANCI, CASTELFRANCO IN MISCANO, CASTELLABATE, CASTELLAMMARE DI STABIA, CASTELLO DEL MATESE, CASTELLO DI CISTERNA, CASTELNUOVO CILENTO, CASTELNUOVO DI CONZA, CASTELPAGANO, CASTELPOTO, CASTELVENERE, CASTELVETERE IN VAL FORTORE, CASTELVETERE SUL CALORE, CASTIGLIONE DEL GENOVESI, CAUTANO, CAVA DE' TIRRENI, CELLE DI BULGHERIA, CELLOLE, CENTOLA, CEPPALONI, CERASO, CERCOLA, CERRETO SANNITA, CERVINARA, CERVINO, CESA, CESINALI, CETARA, CHIANCHE, CHIUSANO DI SAN DOMENICO, CICCIANO, CICERALE, CIMITILE, CIORLANO, CIRCELLO, COLLE SANNITA, COLLIANO, COMIZIANO, CONCA DEI MARINI, CONCA DELLA CAMPANIA, CONTRADA, CONTRONE, CONTURSI TERME, CONZA DELLA CAMPANIA, CORBARA, CORLETO MONFORTE, CRISPANO, CUCCARO VETERE, CURTI, CUSANO MUTRI, DOMICELLA, DRAGONI, DUGENTA, DURAZZANO, EBOLI, ERCOLANO, FAICCHIO, FALCIANO DEL MASSICO, FELITTO, FISCIANO, FLUMERI, FOGLIANISE, FOIANO DI VAL FORTORE, FONTANAROSA, FONTEGRECA, FORCHIA, FORINO, FORIO, FORMICOLA, FRAGNETO L'ABATE, FRAGNETO MONFORTE, FRANCOLISE, FRASSO TELESINO, FRATTAMAGGIORE, FRATTAMINORE, FRIGENTO, FRIGNANO, FURORE, FUTANI, GALLO MATESE, GALLUCCIO, GESUALDO, GIANO VETUSTO, GIFFONI SEI CASALI, GIFFONI VALLE PIANA, GINESTRA DEGLI SCHIAVONI, GIOI, GIOIA SANNITICA, GIUGLIANO IN CAMPANIA, GIUNGANO, GRAGNANO, GRAZZANISE, GRECI, GRICIGNANO DI AVERSA, GROTTAMINARDA, GROTTOLELLA, GRUMO NEVANO, GUARDIA LOMBARDI, GUARDIA SANFRAMONDI, ISCHIA, ISPANI, LACCO AMENO, LACEDONIA, LAPIO, LAUREANA CILENTO, LAURINO, LAURITO, LAURO, LAVIANO, LETINO, LETTERE, LIBERI, LIMATOLA, LIONI, LIVERI, LUOGOSANO, LUSCIANO, LUSTRA, MACERATA CAMPANIA, MADDALONI, MAGLIANO VETERE, MAIORI, MANOCALZATI, MARANO DI NAPOLI, MARCIANISE, MARIGLIANELLA, MARIGLIANO, MARZANO APPIO, MARZANO DI NOLA, MASSA DI SOMMA, MASSA LUBRENSE, MELITO DI NAPOLI, MELITO IRPINO, MELIZZANO, MERCATO SAN SEVERINO, MERCOGLIANO, META, MIGNANO MONTE LUNGO, MINORI, MIRABELLA ECLANO, MOIANO, MOIO DELLA CIVITELLA, MOLINARA, MONDRAGONE, MONTAGUTO, MONTANO ANTILIA, MONTE DI PROCIDA, MONTE SAN GIACOMO, MONTECALVO IRPINO, MONTECORICE, MONTECORVINO PUGLIANO, MONTECORVINO ROVELLA, MONTEFALCIONE, MONTEFALCONE DI VAL FORTORE, MONTEFORTE CILENTO, MONTEFORTE IRPINO, MONTEFREDANE, MONTEFUSCO, MONTELLA, MONTEMARANO, MONTEMILETTO, MONTESANO SULLA MARCELLANA, MONTESARCHIO, MONTEVERDE, MONTORO INFERIORE, MONTORO SUPERIORE, MORCONE, MORIGERATI, MORRA DE SANCTIS, MOSCHIANO, MUGNANO DEL CARDINALE, MUGNANO DI NAPOLI, NAPOLI, NOCERA INFERIORE, NOCERA SUPERIORE, NOLA, NOVI VELIA, NUSCO, OGLIASTRO CILENTO, OLEVANO SUL TUSCIANO, OLIVETO CITRA, OMIGNANO, ORRIA, ORTA DI ATELLA, OSPEDALETTO D'ALPINOLO, OTTATI, OTTAVIANO, PADULA, PADULI, PAGANI, PAGO DEL VALLO DI LAURO, PAGO VEIANO, PALMA CAMPANIA, PALOMONTE, PANNARANO, PAOLISI, PARETE, PAROLISE, PASTORANO, PATERNOPOLI, PAUPISI, PELLEZZANO, PERDIFUMO, PERITO, PERTOSA, PESCO SANNITA, PETINA, PETRURO IRPINO, PIAGGINE, PIANA DI MONTE VERNA, PIANO DI SORRENTO, PIEDIMONTE MATESE, PIETRADEFUSI, PIETRAMELARA, PIETRAROJA, PIETRASTORNINA, PIETRAVAIRANO, PIETRELCINA, PIGNATARO MAGGIORE, PIMONTE, PISCIOTTA, POGGIOMARINO, POLLA, POLLENA TROCCHIA, POLLICA, POMIGLIANO D'ARCO, POMPEI, PONTE, PONTECAGNANO FAIANO, PONTELANDOLFO, PONTELATONE, PORTICI, PORTICO DI CASERTA, POSITANO, POSTIGLIONE, POZZUOLI, PRAIANO, PRATA DI PRINCIPATO ULTRA, PRATA SANNITA, PRATELLA, PRATOLA SERRA, PRESENZANO, PRIGNANO CILENTO, PROCIDA, PUGLIANELLO, QUADRELLE, QUALIANO, QUARTO, QUINDICI, RAVELLO,

RAVISCANINA, RECALE, REINO, RIARDO, RICIGLIANO, ROCCA D'EVANDRO, ROCCA SAN FELICE, ROCCABASCERANA, ROCCADASPIDE, ROCCAGLORIOSA, ROCCAMONFINA, ROCCAPIEMONTE, ROCCARAINOLA, ROCCAROMANA, ROCCHETTA E CROCE, ROFRANO, ROMAGNANO AL MONTE, ROSCIGNO, ROTONDI, RUTINO, RUVIANO, SACCO, SALA CONSILINA, SALENTO, SALERNO, SALVITELLE, SALZA IRPINA, SAN BARTOLOMEO IN GALDO, SAN CIPRIANO D'AVERSA, SAN CIPRIANO PICENTINO, SAN FELICE A CANCELLO, SAN GENNARO VESUVIANO, SAN GIORGIO A CREMANO, SAN GIORGIO DEL SANNIO, SAN GIORGIO LA MOLARA, SAN GIOVANNI A PIRO, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, SAN GREGORIO MAGNO, SAN GREGORIO MATESE, SAN LEUCIO DEL SANNIO, SAN LORENZELLO, SAN LORENZO MAGGIORE, SAN LUPO, SAN MANGO PIEMONTE, SAN MANGO SUL CALORE, SAN MARCELLINO, SAN MARCO DEI CAVOTI, SAN MARCO EVANGELISTA, SAN MARTINO SANNITA, SAN MARTINO VALLE CAUDINA, SAN MARZANO SUL SARNO, SAN MAURO CILENTO, SAN MAURO LA BRUCA, SAN MICHELE DI SERINO, SAN NAZZARO, SAN NICOLA BARONIA, SAN NICOLA LA STRADA, SAN NICOLA MANFREDI, SAN PAOLO BEL SITO, SAN PIETRO AL TANAGRO, SAN PIETRO INFINE, SAN POTITO SANNITICO, SAN POTITO ULTRA, SAN PRISCO, SAN RUFO, SAN SALVATORE TELESINO, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, SAN SOSSIO BARONIA, SAN TAMMARO, SAN VALENTINO TORIO, SAN VITALIANO, SANT'AGATA DE' GOTI, SANT'AGNELLO, SANT'ANASTASIA, SANT'ANDREA DI CONZA, SANT'ANGELO A CUPOLO, SANT'ANGELO A FASANELLA, SANT'ANGELO A SCALA, SANT'ANGELO ALL'ESCA, SANT'ANGELO D'ALIFE, SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, SANT'ANTIMO, SANT'ANTONIO ABATE, SANT'ARCANGELO TRIMONTE, SANT'ARPINO, SANT'ARSENIO, SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, SANTA CROCE DEL SANNIO, SANTA LUCIA DI SERINO, SANTA MARIA A VICO, SANTA MARIA CAPUA VETERE, SANTA MARIA LA CARITA', SANTA MARIA LA FOSSA, SANTA MARINA, SANTA PAOLINA, SANTO STEFANO DEL SOLE, SANTOMENNA, SANZA, SAPRI, SARNO, SASSANO, SASSINORO, SAVIANO, SAVIGNANO IRPINO, SCAFATI, SCALA, SCAMPITELLA, SCISCIANO, SENERCHIA, SERINO, SERRAMEZZANA, SERRARA FONTANA, SERRE, SESSA AURUNCA, SESSA CILENTO, SIANO, SICIGNANO DEGLI ALBURNI, SIRIGNANO, SOLOFRA, SOLOPACA, SOMMA VESUVIANA, SORBO SERPICO, SORRENTO, SPARANISE, SPERONE, STELLA CILENTO, STIO, STRIANO, STURNO, SUCCIVO, SUMMONTE, TAURANO, TAURASI, TEANO, TEGGIANO, TELESE TERME, TEORA, TERZIGNO, TEVEROLA, TOCCO CAUDIO, TORA E PICCILLI, TORCHIARA, TORELLA DEI LOMBARDI, TORRACA, TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL GRECO, TORRE LE NOCELLE, TORRE ORSAIA, TORRECUSO, TORRIONI, TORTORELLA, TRAMONTI, TRECASE, TRENTINARA, TRENTOLA-DUCENTA, TREVICO, TUFINO, TUFO, VAIRANO PATENORA, VALLATA, VALLE AGRICOLA, VALLE DELL'ANGELO, VALLE DI MADDALONI, VALLESACCARDA, VALLO DELLA LUCANIA, VALVA, VENTICANO, VIBONATI, VICO EQUENSE, VIETRI SUL MARE, VILLA DI BRIANO, VILLA LITERNO, VILLAMAINA, VILLANOVA DEL BATTISTA, VILLARICCA, VISCIANO, VITULANO, VITULAZIO, VOLLA, VOLTURARA IRPINA, ZUNGOLI

Attività	Tipologia	Punti
CO.A - Attività di cui alla nota 1, CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Ampliamento	20
	Nuovo Impianto	17
	Ristrutturazione	19
	Trasferimento	15

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore

GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE PUGLIA
(Commercio)

Priorità

AREA: PUGLIA
Tutta la REGIONE

Attività	Tipologia	Punti
CO.A - Attività di cui alla nota 1	Ristrutturazione	28
	Nuovo Impianto	26
	Ampliamento	24
	Trasferimento	20
CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Ristrutturazione	25
	Nuovo Impianto	23
	Ampliamento	21
	Trasferimento	17
CO.D - Attività di cui alla nota 4, CO.F - Attività di cui alla nota 6, CO.G - Attività di cui alla nota 7, CO.I - Attività di cui alla nota 9	Nuovo Impianto	28
	Ampliamento	26
	Trasferimento	22
CO.E - Attività di cui alla nota 5	Nuovo Impianto	23
	Ampliamento	21
	Trasferimento	17
CO.H - Attività di cui alla nota 8	Nuovo Impianto	24
	Ampliamento	22
	Trasferimento	18
CO.L - Attività di cui alla nota 10	Ristrutturazione	25
	Ammodernamento, Nuovo Impianto	23
	Ampliamento	21
	Riconversione, Trasferimento	17
	Riattivazione	16
CO.M - Attività di cui alla nota 11, CO.N - Attività di cui alla nota 12, CO.O1 - Attività di cui alla nota 13, CO.O2 - Attività di cui alla nota 14, CO.O3 - Attività di cui alla nota 15, CO.O4 - Attività di cui alla nota 16, CO.O5 - Attività di cui alla nota 17	Ristrutturazione	23
	Ammodernamento, Nuovo Impianto	21
	Ampliamento	19
	Riconversione, Trasferimento	15
	Riattivazione	14

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
REGIONE PUGLIA
(Commercio)

Priorità

AREA: PUGLIA Tutta la REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3, CO.L - Attività di cui alla nota 10	Nuovo Impianto, Ristrutturazione	20
	Ampliamento	18
	Trasferimento	12
	Ammodernamento, Riattivazione, Riconversione (1)	10

(1) limitatamente all'attività di cui alla nota 10

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE BASILICATA
(Commercio)

Priorità
Nessuna.

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE
REGIONE BASILICATA
(Commercio)

Priorità
Nessuna.

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE CALABRIA
(Commercio)

Priorità

AREA: REGIONE Tutta la REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CO.A - Attività di cui alla nota 1, CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3, CO.O1 - Attività di cui alla nota 13	Ampliamento, Ristrutturazione	30
	Nuovo Impianto, Trasferimento	20
CO.D - Attività di cui alla nota 4, CO.F - Attività di cui alla nota 6, CO.G - Attività di cui alla nota 7, CO.H - Attività di cui alla nota 8, CO.I - Attività di cui alla nota 9	Ampliamento	30
	Nuovo Impianto, Trasferimento	20

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
REGIONE CALABRIA
(Commercio)

Priorità

AREA: REGIONE
Tutta la REGIONE

Attività	Tipologia	Punti
CO.A - Attività di cui alla nota 1, CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3, CO.D - Attività di cui alla nota 4, CO.F - Attività di cui alla nota 6, CO.G - Attività di cui alla nota 7, CO.H - Attività di cui alla nota 8, CO.I - Attività di cui alla nota 9, CO.O1 - Attività di cui alla nota 13	Ampliamento, Ristrutturazione (1)	20
	Nuovo Impianto, Trasferimento	10

(1) limitatamente alle attività di cui alle note 1, 2, 3 e 13

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE SICILIA
(Commercio)

Priorità

AREA: COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE FINO A 20000 ABITANTI
ACATE, ACI BONACCORSI, ACI CASTELLO, ACI SANT'ANTONIO, ACQUAVIVA PLATANI, ACQUEDOLCI, AGIRA, AIDONE, ALCARA LI FUSI, ALESSANDRIA DELLA ROCCA, ALI', ALI' TERME, ALIA, ALIMENA, ALIMINUSA, ALTAVILLA MILICIA, ALTOFONTE, ANTILLO, ARAGONA, ASSORO, BALESTRATE, BARRAFRANCA, BASICO', BAUCINA, BELMONTE MEZZAGNO, BELPASSO, BISACQUINO, BIVONA, BLUFI, BOLOGNETTA, BOMPENSIERE, BOMPIETRO, BORGETTO, BROLO, BRONTE, BUCCHERI, BURGIO, BUSCEMI, BUSETO PALIZZOLO, BUTERA, CACCAMO, CALAMONACI, CALASCIBETTA, CALATABIANO, CALATAFIMI, CALTABELLOTTA, CALTAVUTURO, CAMASTRA, CAMMARATA, CAMPOBELLO DI LICATA, CAMPOBELLO DI MAZARA, CAMPOFELICE DI FITALIA, CAMPOFELICE DI ROCCELLA, CAMPOFIORITO, CAMPOFRANCO, CAMPOREALE, CAMPOROTONDO ETNEO, CANICATTINI BAGNI, CAPACI, CAPIZZI, CAPO D'ORLANDO, CAPRI LEONE, CARLENTINI, CARONIA, CASALVECCHIO SICULO, CASSARO, CASTEL DI IUDICA, CASTEL DI LUCIO, CASTELBUONO, CASTELDACCIA, CASTELL'UMBERTO, CASTELLAMMARE DEL GOLFO, CASTELLANA SICULA, CASTELMOLA, CASTELTERMINI, CASTIGLIONE DI SICILIA, CASTROFILIPPO, CASTRONUOVO DI SICILIA, CASTROREALE, CATENANUOVA, CATTOLICA ERACLEA, CEFALA' DIANA, CEFALU', CENTURIPE, CERAMI, CERDA, CESARO', CHIARAMONTE GULFI, CHIUSA SCLAFANI, CIANCIANA, CIMINNA, CINISI, COLLESANO, COMITINI, CONDRO', CONTESSA ENTELLINA, CORLEONE, CUSTONACI, DELIA, FALCONE, FAVIGNANA, FERLA, FICARAZZI, FICARRA, FIUMEDINISI, FIUMEFREDDO DI SICILIA, FLORESTA, FLORIDIA, FONDACHELLI-FANTINA, FORZA D'AGRO', FRANCAVILLA DI SICILIA, FRANCOFONTE, FRAZZANO', FURCI SICULO, FURNARI, GAGGI, GAGLIANO CASTELFERRATO, GALATI MAMERTINO, GALLODORO, GANGI, GERACI SICULO, GIARDINELLO, GIARDINI-NAXOS, GIARRATANA, GIBELLINA, GIOIOSA MAREA, GIULIANA, GODRANO, GRAMMICHELE, GRANITI, GRATTERI, GROTTE, GUALTIERI SICAMINO', ISNELLO, ISOLA DELLE FEMMINE, ISPICA, ITALA, JOPPOLO GIANCAXIO, LAMPEDUSA E LINOSA, LASCARI, LENI, LEONFORTE, LERCARA FRIDDI, LETOJANNI, LIBRIZZI, LICODIA EUBEA, LIMINA, LINGUAGLOSSA, LIPARI, LONGI, LUCCA SICULA, MALETTO, MALFA, MALVAGNA, MANDANICI, MANIACE, MARIANOPOLI, MARINEO, MASCALI, MASCALUCIA, MAZZARINO, MAZZARRA' SANT'ANDREA, MAZZARRONE, MELILLI, MENFI, MERI', MEZZOJUSO, MILENA, MILITELLO IN VAL DI CATANIA, MILITELLO ROSMARINO, MILO, MINEO, MIRABELLA IMBACCARI, MIRTO, MISTRETTA, MOIO ALCANTARA, MONFORTE SAN GIORGIO, MONGIUFFI MELIA, MONTAGNAREALE, MONTALBANO ELICONA, MONTALLEGRO, MONTEDORO, MONTELEPRE, MONTEMAGGIORE BELSITO, MONTEROSSO ALMO, MONTEVAGO, MOTTA CAMASTRA, MOTTA D'AFFERMO, MOTTA SANT'ANASTASIA, MUSSOMELI, NARO, NASO, NICOLOSI, NICOSIA, NISSORIA, NIZZA DI SICILIA, NOVARA DI SICILIA, OLIVERI, PACE DEL MELA, PACECO, PAGLIARA, PALAGONIA, PALAZZO ADRIANO, PALAZZOLO ACREIDE, PANTELLERIA, PARTANNA, PATTI, PEDARA, PETRALIA SOPRANA, PETRALIA SOTTANA, PETROSINO, PETTINEO, PIANA DEGLI ALBANESI, PIEDIMONTE ETNEO, PIETRAPERZIA, PIRAINO, POGGIOREALE, POLIZZI GENEROSA, POLLINA, PORTO EMPEDOCLE, PORTOPALO DI CAPO PASSERO, POZZALLO, PRIOLO GARGALLO, PRIZZI, RACALMUTO, RACCUJA, RADDUSA, RAFFADALI, RAGALNA, RAMACCA, RANDAZZO, RAVANUSA, REALMONTE, REGALBUTO, REITANO, RESUTTANO, RIESI, RIPOSTO, ROCCAFIORITA, ROCCALUMERA, ROCCAMENA, ROCCAPALUMBA, ROCCAVALDINA, ROCCELLA VALDEMONE, RODI' MILICI, ROMETTA, SALAPARUTA, SALEMI, SAMBUCA DI SICILIA, SAN BIAGIO PLATANI, SAN CIPIRELLO, SAN CONO, SAN FILIPPO DEL MELA, SAN FRATELLO, SAN GIOVANNI GEMINI, SAN GIOVANNI LA PUNTA, SAN GIUSEPPE JATO, SAN GREGORIO DI CATANIA, SAN MARCO D'ALUNZIO, SAN MAURO CASTELVERDE, SAN MICHELE DI GANZARIA, SAN PIER NICETO, SAN PIERO PATTI, SAN PIETRO CLARENZA, SAN SALVATORE DI FITALIA, SAN TEODORO, SAN VITO LO CAPO, SANT'AGATA DI MILITELLO, SANT'AGATA LI BATTIATI, SANT'ALESSIO SICULO, SANT'ALFIO, SANT'ANGELO DI BROLO, SANT'ANGELO MUXARO, SANTA CATERINA VILLARMOSA, SANTA CRISTINA GELA, SANTA CROCE CAMERINA, SANTA DOMENICA VITTORIA, SANTA ELISABETTA, SANTA FLAVIA, SANTA LUCIA DEL MELA, SANTA MARGHERITA DI BELICE, SANTA MARIA DI LICODIA, SANTA MARINA SALINA, SANTA NINFA, SANTA TERESA DI RIVA, SANTA VENERINA, SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SANTO STEFANO QUISQUINA, SAPONARA, SAVOCA, SCALETTA ZANCLEA, SCIARA, SCILLATO, SCLAFANI BAGNI, SCORDIA, SERRADIFALCO, SICULIANA, SINAGRA, SOLARINO, SOMMATINO, SORTINO, SPADAFORA, SPERLINGA, SUTERA, TAORMINA, TERME VIGLIATORE, TERRASINI, TORREGROTTA, TORRENOVA, TORRETTA, TORTORICI, TRABIA, TRAPPETO, TRECASTAGNI, TREMESTIERI ETNEO, TRIPI, TROINA, TUSA, UCRIA, USTICA, VALDERICE, VALDINA, VALGUARNERA CAROPEPE, VALLEDOLMO, VALLELUNGA PRATAMENO, VALVERDE, VENETICO, VENTIMIGLIA DI SICILIA, VIAGRANDE, VICARI, VILLABATE, VILLAFRANCA SICULA, VILLAFRANCA TIRRENA, VILLAFRATI, VILLALBA, VILLAROSA, VITA, VIZZINI, ZAFFERANA ETNEA

Attività	Tipologia	Punti
CO.A - Attività di cui alla nota 1, CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Ampliamento, Ristrutturazione, Trasferimento	30
	Nuovo Impianto	25
CO.D - Attività di cui alla nota 4, CO.F - Attività di cui alla nota 6, CO.G - Attività di cui alla nota 7	Ampliamento, Trasferimento	20
	Nuovo Impianto	15

AREA: COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 20000 ABITANTI ACI CATENA, ACIREALE, ADRANO, AGRIGENTO, ALCAMO, AUGUSTA, AVOLA, BAGHERIA, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, BIANCAVILLA, CALTAGIRONE, CALTANISSETTA, CANICATTI', CARINI, CASTELVETRANO, CATANIA, COMISO, ENNA, ERICE, FAVARA, GELA, GIARRE, GRAVINA DI CATANIA, LENTINI, LICATA, MARSALA, MAZARA DEL VALLO, MESSINA, MILAZZO, MISILMERI, MISTERBIANCO, MODICA, MONREALE, NISCEMI, NOTO, PACHINO, PALERMO, PALMA DI MONTECHIARO, PARTINICO, PATERNO', PIAZZA ARMERINA, RAGUSA, RIBERA, ROSOLINI, SAN CATALDO, SCIACCA, SCICLI, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TRAPANI, VITTORIA		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CO.A - Attività di cui alla nota 1, CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Ampliamento, Ristrutturazione, Trasferimento	20
	Nuovo Impianto	15
CO.D - Attività di cui alla nota 4, CO.F - Attività di cui alla nota 6, CO.G - Attività di cui alla nota 7	Ampliamento, Trasferimento	10
	Nuovo Impianto	5

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
REGIONE SICILIA
(Commercio)

Priorità

AREA: PR. DI AGRIGENTO CALTANISSETTA ENNA - PARCHI - ISOLE MINORI ACQUAVIVA PLATANI, ADRANO, AGIRA, AGRIGENTO, AIDONE, ALCARA LI FUSI, ALESSANDRIA DELLA ROCCA, ARAGONA, ASSORO, BARRAFRANCA, BELPASSO, BIANCAVILLA, BIVONA, BOMPENSIERE, BRONTE, BURGIO, BUTERA, CALAMONACI, CALASCIBETTA, CALTABELLOTTA, CALTANISSETTA, CALTAVUTURO, CAMASTRA, CAMMARATA, CAMPOBELLO DI LICATA, CAMPOFRANCO, CANICATTI', CAPIZZI, CARONIA, CASTELBUONO, CASTELLANA SICULA, CASTELTERMINI, CASTIGLIONE DI SICILIA, CASTROFILIPPO, CATENANUOVA, CATTOLICA ERACLEA, CEFALU', CENTURIPE, CERAMI, CESARO', CIANCIANA, COLLESANO, COMITINI, DELIA, ENNA, FAVARA, FAVIGNANA, FLORESTA, GAGLIANO CASTELFERRATO, GALATI MAMERTINO, GELA, GERACI SICULO, GIARRE, GROTTE, JOPPOLO GIANCAXIO, LAMPEDUSA E LINOSA, LENI, LEONFORTE, LICATA, LINGUAGLOSSA, LONGI, LUCCA SICULA, MALETTO, MALFA, MANIACE, MARIANOPOLI, MASCALI, MAZZARINO, MENFI, MILENA, MILITELLO ROSMARINO, MILO, MISTRETTA, MONTALLEGRO, MONTEDORO, MONTEVAGO, MUSSOMELI, NARO, NICOSIA, NISCEMI, NISSORIA, PALMA DI MONTECHIARO, PANTELLERIA, PEDARA, PETRALIA SOPRANA, PETRALIA SOTTANA, PIAZZA ARMERINA, PIEDIMONTE ETNEO, PIETRAPERZIA, POLIZZI GENEROSA, POLLINA, PORTO EMPEDOCLE, RACALMUTO, RAFFADALI, RANDAZZO, RAVANUSA, REALMONTE, REGALBUTO, RESUTTANO, RIBERA, RIESI, SAMBUCA DI SICILIA, SAN BIAGIO PLATANI, SAN CATALDO, SAN FRATELLO, SAN GIOVANNI GEMINI, SAN MARCO D'ALUNZIO, SAN TEODORO, SANT'AGATA DI MILITELLO, SANT'ANGELO MUXARO, SANTA CATERINA VILLARMOSA, SANTA ELISABETTA, SANTA MARGHERITA DI BELICE, SANTA MARIA DI LICODIA, SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SANTO STEFANO QUISQUINA, SCIACCA, SCILLATO, SCLAFANI BAGNI, SERRADIFALCO, SICULIANA, SOMMATINO, SPERLINGA, SUTERA, TORTORICI, TRECASTAGNI, TROINA, UCRIA, USTICA, VALGUARNERA CAROPEPE, VALLELUNGA PRATAMENO, VIAGRANDE, VILLAFRANCA SICULA, VILLALBA, VILLAROSA		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CO.A - Attività di cui alla nota 1, CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.C - Attività di cui alla nota 3	Ampliamento, Ristrutturazione, Trasferimento	20
	Nuovo Impianto	15
CO.D - Attività di cui alla nota 4, CO.F - Attività di cui alla nota 6, CO.G - Attività di cui alla nota 7	Ampliamento, Trasferimento	10
	Nuovo Impianto	5

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA ORDINARIA
REGIONE SARDEGNA
(Commercio)

Priorità

AREA: SARDEGNA Tutta la REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CO.B - Attività di cui alla nota 2	Nuovo Impianto	30
	Ampliamento	29
	Ristrutturazione	27
	Trasferimento	25
CO.C - Attività di cui alla nota 3	Nuovo Impianto	22
	Ampliamento, Ristrutturazione, Trasferimento	20
CO.D - Attività di cui alla nota 4	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento	23
	Trasferimento	22
CO.F - Attività di cui alla nota 6	Nuovo Impianto	25
	Ampliamento	23
	Trasferimento	21
CO.G - Attività di cui alla nota 7	Nuovo Impianto	26
	Ampliamento	25
	Trasferimento	24

CO.I - Attività di cui alla nota 9	Nuovo Impianto	30
	Ampliamento	29
	Trasferimento	26
CO.L - Attività di cui alla nota 10	Tutte le tipologie	21
CO.N - Attività di cui alla nota 12	Tutte le tipologie	24

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
REGIONE SARDEGNA
(Commercio)

Priorità

AREA: SARDEGNA
Tutta la REGIONE

Attività	Tipologia	Punti
CO.B - Attività di cui alla nota 2, CO.I - Attività di cui alla nota 9	Nuovo Impianto	20
	Ampliamento	18
	Ristrutturazione (1), Trasferimento	16

(1) limitatamente all'attività di cui alla nota 2

Note:

1) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato inseriti in centri commerciali;
2) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato aderenti a forme associative di via o di strada tra commercianti al dettaglio che, attraverso iniziative e servizi comuni, tendono a promuovere un'immagine commerciale unitaria;
3) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato aderenti a strutture operative dell'associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale;
4) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura;
5) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati grande struttura;
6) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, con superficie dell'unità locale pari almeno a 1000 mq., gestiti da singole imprese commerciali;
7) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, con superficie dell'unità locale pari almeno a 1000 mq., gestiti da strutture operative dell'associazionismo economico;
8) attività commerciale di vendita per corrispondenza;
9) attività di commercio elettronico;
10) centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
11) gestione di centri commerciali;
12) intermediari del commercio;
13) informatica ed attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica in campo informatico e telematico, solo se effettuate da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali;
14) contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale, ivi incluse le problematiche del personale, solo se effettuate da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali;
15) studi di mercato, ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export, solo se effettuati da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali;
16) consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti, solo se effettuate da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali;
17) attività di pubblicità, solo se effettuata da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali.

01A5121

DECRETO 9 maggio 2001.

Chiusura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni alle imprese commerciali e turistiche aventi unità locali nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego e successive modificazioni;

Visto l'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che dispone la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito d'imposta, con le modalità e i criteri di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo art. 10;

Vista la circolare 5 aprile 2001, n. 1061262, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2001, recante le indicazioni necessarie all'attivazione dell'intervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e dall'art. 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sugli incentivi fiscali alle imprese dei settori del commercio e del turismo aventi unità locali nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che, ai sensi della predetta circolare 5 aprile 2001, i termini per la presentazione delle richieste di agevolazioni in questione sono stati aperti a decorrere dal 7 maggio 2001;

Visto il comma 4 dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato renda nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e che da tale data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici in questione;

Considerato che è stato accertato che le domande di concessione delle agevolazioni in questione finora pervenute esauriscono tutti i fondi disponibili;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute, è accertato l'esaurimento dei fondi relativi agli interventi agevolati di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

2. Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non possono essere presentate le richieste per la concessione del credito di imposta alle imprese del commercio e del turismo di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni da parte delle imprese dei settori del commercio e del turismo aventi unità locali nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il direttore generale: SAPPINO

01A5205

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 17 aprile 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Voghera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio di Voghera ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 11 aprile 2001, a seguito dell'inaugurazione dell'ufficio stesso;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Voghera l'11 aprile 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 aprile 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A5122

PROVVEDIMENTO 20 aprile 2001.

Differimento della data di attivazione dell'ufficio di Gela.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. Attivazione dell'ufficio di Gela.

1.1. L'attivazione dell'ufficio di Gela, precedentemente stabilita per il 24 aprile 2001, è rinviata a data che verrà fissata con successivo atto.

Motivazioni

Con atto del direttore dell'Agenzia del 3 aprile 2001 è stata fissata la data di attivazione dell'ufficio di Gela. Per sopravvenute difficoltà di ordine amministrativo, che impediscono la tempestiva disponibilità dell'immobile che ospiterà il nuovo ufficio, viene disposto il differimento della data di attivazione precedentemente stabilita.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore: ROMANO

01A5130

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2001.

Attivazione dell'ufficio di Castel di Sangro.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. Attivazione dell'ufficio di Castel di Sangro.

1.1. È attivato l'ufficio di Castel di Sangro l'8 maggio 2001. Contestualmente all'attivazione della nuova struttura è soppressa la sezione staccata dell'ufficio di Sulmona operante a Castel di Sangro.

1.2. Gli adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 continuano ad essere svolti dall'ufficio di Sulmona anche per i contribuenti domiciliati nei comuni ricompresi nella circoscrizione dell'ufficio di Castel di Sangro.

Motivazioni

Il presente atto dispone l'attivazione dell'ufficio di Castel di Sangro e la soppressione della sezione staccata operante in quella località. La competenza territoriale del nuovo ufficio è stata fissata con atto del direttore dell'Agenzia del 25 gennaio 2001, con il quale è stata anche rideterminata la competenza territoriale dell'ufficio di Sulmona.

Viene altresì stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, la loro esecuzione rimane concentrata presso l'ufficio di Sulmona anche per i contribuenti dei comuni ricompresi nella circoscrizione dell'ufficio di Castel di Sangro.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 26 aprile 2001

Il direttore: ROMANO

01A5131

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 10 aprile 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Sandra Camila Antonia Fuentes Berain Villenave, console generale degli Stati Uniti messicani a Milano.

In data 10 aprile 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giancarlo Laurini, console onorario della Repubblica del Paraguay a Napoli.

01A5138-01A5139

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nuflor suini iniettabile»

Estratto decreto n. 53 del 4 aprile 2001

Specialità medicinale per uso veterinario NUFLOR SUINI INIETTABILE.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103258012;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103258024;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103258036;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103258048.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/118/01.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a. - con sede legale in Milano, via Ripamonti 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: Schering-Plough Santè Animale - Segrè (Francia).

Composizione: per 100 ml di prodotto: principio attivo: florfenicolo 30 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi di Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida e Mycoplasma hyopneumoniae sensibili al florfenicolo.

Il prodotto deve essere utilizzato congiuntamente ad un test di sensibilità.

Tempo di sospensione: carne: 14 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

01A4926

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nafpenzal Asciutta»

Estratto decreto n. 55 del 4 aprile 2001

Specialità medicinale per uso veterinario NAFPENZAL ASCIUTTA pomata antimastitica per bovini nelle confezioni scatola da 4 e 20 siringhe iniettori - A.I.C. n.. 100135;

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V.-Boxmeer (Olanda).

Rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano-via Brembo n. 27 - codice fiscale n. 01148870155

Modifiche apportate: Specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario suddetta è ora destinata oltre che alla specie bovina, anche alla specie ovina.

Tempi di sospensione: i tempi di sospensione ora autorizzati sono i seguenti:

Bovine: carne: 42 giorni, latte: 2 mungiture dopo un periodo di asciutta di almeno 35 giorni;

Pecore: carni: 21 giorni, latte: 3 mungiture.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4922

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agrippal S1»

Estratto provvedimento UAC/II/927 del 24 aprile 2001

Specialità medicinale: AGRIPPAL S1.

Confezioni:

026405264 - siringa preriempita 0,5 ml;

026405276/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago (una dose);

026405288/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago (10 dosi);

026405290/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago (10 dosi);

026405302/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago (50 dosi);

026405314/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago (50 dosi).

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento n.: IT/H/0102/001/W07 e W8.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento e sviluppo del test Elisa per la neuroaminidasi ed anche aggiornamento del Titre test dell'emoagglutinina in accordo con la letteratura.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5127

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluad»

Estratto provvedimento UAC/II/928 del 24 aprile 2001

Specialità medicinale: FLUAD.

Confezioni:

031840034 - siringa preriempita 0,5 ml

031840046/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento n.: IT/H/0104/001/W04 e W05.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento e sviluppo del test Elisa per la neuroamidasi ed anche aggiornamento del Titre test dell'emoagglutinina in accordo con la letteratura.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5128

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip»

Estratto provvedimento UAC/II/929 del 24 aprile 2001

Specialità medicinale: ADIUGRIP.

Confezione: 034399016/M - «0,5 ml» 1 siringa preriempita sospensione iniettabile 0,5 ml uso im.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento n: IT/H/0105/001/W04 e W05.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento e sviluppo del test Elisa per la neuroaminidasi ed anche aggiornamento del Titre test dell'emoagglutinina in accordo con la letteratura.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5129

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Pélardon» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 81 del 13 marzo 2001, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dalla Association de défense du Pélardon, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto formaggio - classe 1.3, denominato «Pélardon».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A4901

Domanda di registrazione della denominazione «Kaki Ribera del Xuquer» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 113 del 18 aprile 2001, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dalla ANECOOP - Valencia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto Cachi - classe 1.6 - frutta, denominato «Kaki Ribera del uquer».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI qualità - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A4903

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» - Regolamento della Commissione (CE) n. 1904/00 del 7 settembre 2000.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal consorzio forestale dell'Amiata, con sede in Arcidosso (Grosseto), mediante una variazione al testo di detto disciplinare.

Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto;

considerato altresì che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario;

ritiene di dover procedere alla pubblicazione della citata proposta di modifica nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

È proposta la modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», nel testo di seguito indicato:

all'art. 4, comma 2, anziché: «Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica del Castanetum del Monte Amiata, e comunque ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000 m s.l.m., coltivate esclusivamente in terreni derivati dal disfacimento di rocce vulcaniche di trachite, atti così a conferire al prodotto in questione la sua tipica qualità organolettica.», leggi: «Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica del Castanetum del Monte Amiata, e comunque ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000 m s.l.m., coltivate in terreni derivanti in massima parte da rocce vulcaniche e arenacee e comunque a prevalente o abbondante componente silicea, atti così a conferire al prodotto in questione la sua tipica qualità organolettica.».

01A5136

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651108/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1º febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77